

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

516° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1999

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 12
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 21
3 <sup>a</sup> - Affari esteri.....	» 40
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	» 42
5 <sup>a</sup> - Bilancio.....	» 46
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	» 51
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 55
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 56
10 <sup>a</sup> - industria.....	» 59
11 <sup>a</sup> - Lavoro.....	» 62

**Commissioni riunite**

6 <sup>a</sup> - (Finanze e tesoro) e 10 <sup>a</sup> (Industria) .....	<i>Pag.</i> 7
---	---------------

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i> 66
Elezioni e immunità parlamentari .....	» 3

---

<i>CONVOCAZIONI</i> .....	<i>Pag.</i> 72
---------------------------	----------------

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1999

**213<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PREIONI**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, in data 26 ottobre 1999, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale l'onorevole Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti, ha comunicato che nei suoi confronti risultano attualmente pendenti dinanzi al Tribunale di Roma due procedimenti civili per fatti che, ad avviso dello stesso, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Presidente informa quindi che, in data 28 ottobre 1999, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Roberto Visentin ha comunicato che nei suoi confronti risulta attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Udine un procedimento penale per fatti che, ad avviso dello stesso, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Comunica infine che, in data odierna, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta le lettere con le quali i senatori Michele Florino e Francesco Pontone avvertono di aver ricevuto notizia del rinvio di udienze nell'ambito di procedimenti giudiziari per fatti ritenuti insindacabili dall'Assemblea del Senato, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Presidente richiama quindi l'attenzione sulla ancora perdurante situazione relativa alla riduzione delle strutture di supporto della Giunta, intervenuta a seguito del trasferimento ad altro Servizio del Senato di uno dei due funzionari addetti alla segreteria. Tale situazione, di cui la Giunta ha già discusso nella seduta del 28 settembre scorso, è stata da lui rappresentata al Presidente del Senato, dal quale ha ricevuto assicurazione in ordine al ripristino della piena funzionalità della Giunta stessa. Ricorda che i problemi risultano aggravati dalla circostanza che

nel corso degli ultimi tempi si è progressivamente e rilevantemente ridotto l'organico dei funzionari e del personale complessivamente assegnato, a vario livello, al Servizio delle prerogative e delle immunità.

Il Presidente propone quindi di segnalare nuovamente al Presidente del Senato le esigenze oggetto della lettera da lui inviata in precedenza.

Dopo gli interventi dei senatori PELELLA, GRECO, GASPERINI e FASSONE, che si dichiarano d'accordo in ordine all'iniziativa preannunciata dal Presidente, la Giunta gli conferisce l'incarico di riproporre all'attenzione del Presidente del Senato le esigenze organizzative inerenti al suo funzionamento, da tutti pressantemente avvertite.

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

***Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal signor Erminio Enzo Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 2745/97 Reg. Gen. App. pendente nei suoi confronti presso la Corte d'Appello di Milano***

(R135, 000, C21<sup>a</sup>, 0100<sup>o</sup>)

***Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal signor Erminio Enzo Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 3833/97 Reg. Gen. App. pendente nei suoi confronti presso la Corte d'Appello di Milano***

(R135, 000, C21<sup>a</sup>, 0101<sup>o</sup>)

La Giunta riprende l'esame congiunto delle richieste in epigrafe, iniziato nella seduta del 28 settembre 1999.

Il PRESIDENTE informa che, in data 22 ottobre 1999, il Presidente del Senato ha trasmesso le copie della sentenza del Tribunale di Monza e della sentenza del Tribunale di Milano concernenti, rispettivamente, i procedimenti penali n. 3833/97 Reg. Gen. App. e n. 2745/97 Reg. Gen. App. nei confronti del signor Erminio Boso, sentenze inviate dalla Corte d'Appello di Milano a seguito della richiesta degli atti processuali formulata dalla Giunta il 28 settembre 1999. Fa presente che ha potuto verificare che si tratta delle medesime vicende processuali in ordine alle quali il Senato ha deliberato, nella seduta dell'11 marzo 1998, che i fatti concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Rispondendo quindi alle richieste dei senatori GASPERINI e GRECO, il Presidente ricorda che il Presidente del Senato ha comunicato le suddette deliberazioni del Senato dell'11 marzo 1998 al Presidente della Corte d'Appello di Milano, con lettera del 18 marzo 1998. Informa inoltre

che dagli atti in possesso della Giunta risulta che la Corte d'Appello ha fissato l'udienza per il 17 novembre prossimo.

Il senatore GASPERINI osserva che potrebbe essersi verificato un disguido in ordine alla ricezione, da parte della Corte d'Appello, della comunicazione del Presidente del Senato.

Il senatore FASSONE fa presente che proprio nel corso dell'udienza prevista per il 17 novembre la Corte d'Appello potrebbe prendere atto delle deliberazioni del Senato dell'11 marzo 1998 e prospetta perciò l'opportunità che la Giunta attenda l'esito di tale udienza prima di assumere qualsiasi determinazione al riguardo.

Il senatore GRECO rileva che nel corso dell'udienza il difensore dell'ex senatore Boso potrebbe eccepire che è intervenuta la dichiarazione dell'insindacabilità da parte del Senato.

Intervengono quindi i senatori PASTORE, PELELLA, FASSONE e GASPERINI, che si dichiarano favorevoli ad attendere l'esito dell'udienza.

Il PRESIDENTE propone pertanto di rinviare l'esame in attesa dello svolgimento dell'udienza della Corte d'Appello di Milano del 17 novembre prossimo.

La Giunta conviene.

***Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal signor Giovanni Robusti, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Mantova***

(R135, 000, C21<sup>a</sup>, 0103<sup>o</sup>)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 12 ottobre 1999.

Il PRESIDENTE dopo aver ricordato che la discussione generale si è conclusa nella seduta del 12 ottobre scorso, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento a carico del signor Robusti concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva all'unanimità la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore Gasperini è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

***Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Luigi Peruzzotti, in relazione al procedimento penale n. 2085/98 R.G.N.R. - n. 1059/99 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trieste***

(R135, 000, C21ª, 0104º)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 19 ottobre 1999.

Prosegue la discussione, nel corso della quale intervengono i senatori GASPERINI, FASSONE e il PRESIDENTE.

La Giunta quindi, accogliendo la proposta del Presidente, delibera all'unanimità di richiedere copia degli atti processuali al Tribunale di Trieste.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE****6<sup>a</sup> (Finanze e Tesoro)****10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1999

**1<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
GUERZONI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Schietroma e per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(4310) Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore**

(Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite per la parte di competenza della Commissione finanze e tesoro il senatore BONAVITA, facendo presente che con il decreto-legge il Governo ha affrontato la questione del contenimento degli effetti inflazionistici dei recenti aumenti del prezzo del greggio e, di riflesso, di quello dei carburanti. La riduzione delle aliquote delle accise ha un effetto indiretto anche sull'incidenza dell'IVA, in quanto la quota fiscalizzata del prezzo dei carburanti rientra pienamente nella base imponibile dell'IVA. Il provvedimento inoltre sembra costituire la base per ulteriori interventi da parte del Ministro delle finanze in relazione all'andamento dei prezzi petroliferi.

L'articolo 1 del decreto-legge – prosegue il relatore – riduce le aliquote delle accise sugli oli minerali, modificando quelle previste alla voce «Oli minerali» dell'allegato I al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Va tenuto presente che il decreto-legge varia le aliquote delle accise solo per alcuni tipi di oli minerali,

(carburante per autotrazione e per riscaldamento), e che la modifica opera fino al 31 dicembre 1999.

Le aliquote previgenti sono state determinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, (collegato alla finanziaria per il 1999), che ha introdotto la cosiddetta *carbon tax*, e che ha variato compensativamente le aliquote delle accise sugli oli minerali. Lo stesso articolo ha previsto che le misure delle aliquote delle accise fino al 31 dicembre 2004 valgono a titolo di aumenti intermedi occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti a regime dal 1 gennaio 2005.

Il comma 2, prosegue il relatore, conferisce poi al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, la facoltà di variare in aumento o in diminuzione le aliquote delle accise di cui al comma 1, in correlazione all'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio. A tale proposito, il relatore chiede quindi al rappresentante del Governo di chiarire eventuali profili di coordinamento con le disposizioni, citate in precedenza, relative alla determinazione delle aliquote delle accise fino al 2005.

Per quanto riguarda i termini di pagamento delle accise, il comma 3 prevede che essi siano modificati con decreto del Ministro delle finanze tenuto conto dell'andamento del mercato.

Il relatore giudica positivamente il provvedimento, il cui carattere innovativo contrasta fortemente con la prassi finora invalsa di considerare imm modificabile il prelievo fiscale in presenza di incrementi dei prezzi petroliferi. D'altro canto, la riduzione delle aliquote è stata resa possibile utilizzando una quota del notevole incremento del gettito delle entrate erariali registrato nel 1999. Tale incremento, al di là di elementi contingenti, ha un carattere strutturale e trova la propria radice in una serie di provvedimenti che fanno capo alla riforma fiscale.

L'obiettivo del contenimento dei riflessi inflazionistici della dinamica dei prezzi petroliferi non può, peraltro, essere perseguito con successo solo con lo strumento fiscale; per tali motivi, egli condivide la scelta del Governo di affiancare la riduzione delle accise con disposizioni che accelerano il processo di razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti.

Il relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione, senatore LARIZZA, precisa preliminarmente che le questioni trattate nel decreto-legge, particolarmente all'articolo 2, in rapporto alla razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, devono essere affrontate con senso di equilibrio tutelando i diritti dei consumatori e valorizzando le esigenze di controllo degli effetti inflazionistici che possono derivare dagli incrementi dei prezzi. Su questa base è auspicabile un serio confronto con le categorie interessate, chiedendo che non vi è alcuna volontà di penalizzare particolari settori produttivi. Con riferimento al contenuto dell'articolo 1, ricorda che la stessa Commissione industria ha recentemente approvato una risoluzione sulle

tariffe e sui prezzi in cui si sollecita il Governo a considerare la possibilità di intervenire sulle accise gravanti sui prodotti petroliferi al fine di tutelare i consumatori e raffreddare le spinte inflazionistiche. Esprime apprezzamento, pertanto, per la misura di contenimento prevista nel decreto-legge in esame.

Entrando nel merito di quanto disposto dall'articolo 2, il relatore osserva che il comma 1 prevede la riduzione a trenta giorni dei termini stabiliti dal decreto legislativo n. 32 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 346 del 1999. Fa presente che su questo tema è intervenuta recentemente anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha considerato insoddisfacenti i risultati conseguiti nell'ultimo anno dal processo di ristrutturazione della rete di distribuzione, e segnala che la norma richiede un approfondimento anche in relazione a un possibile problema di coordinamento tra le disposizioni modificate dei due decreti legislativi citati. In relazione al comma 2 dello stesso articolo, fa presente che esso stabilisce che possano essere liberamente installati gli impianti cosiddetti «*self service*» con pagamento posticipato del rifornimento, mentre il comma 3 prevede che il termine del regime transitorio, attualmente previsto al 30 giugno 2001, conformemente a quanto richiesto nel parere reso dalla stessa Commissione industria, sia anticipato al 30 giugno 2000. Anche su questo punto è intervenuta l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha valutato criticamente la proroga introdotta e ha auspicato la rimozione «delle barriere amministrative all'ingresso nel mercato, in modo da esporre la condotta delle imprese esistenti al confronto con potenziali competitori».

Si sofferma, infine, sui commi 4 e 5 concernenti la distinzione tra costo del prodotto ed oneri derivanti dagli eventuali omaggi e la disciplina dell'opzione da parte del consumatore, precisando che occorrerebbe chiarire se per «operatore» debba intendersi il gestore dell'impianto o la compagnia petrolifera titolare del marchio dell'impianto stesso.

Il relatore conclude proponendo di valutare la possibilità di approfondire la materia e le diverse implicazioni che derivano dalle norme del decreto-legge anche attraverso lo svolgimento di audizioni dei rappresentanti delle categorie interessate e delle associazioni dei consumatori.

Il presidente GUERZONI prende atto di tale proposta avanzata dal senatore Larizza, riservandosi di valutare le forme di svolgimento degli approfondimenti richiesti. Propone, pertanto, di procedere ad eventuali richieste di chiarimenti ai rappresentanti del Governo e di rinviare, successivamente, il seguito dell'esame alla prossima settimana.

Convengono le Commissioni riunite.

Il senatore MONTAGNA considera opportuna una precisazione di carattere generale del Governo sulle motivazioni che lo hanno indotto ad emanare il provvedimento di urgenza all'esame delle Commissioni riunite.

Il senatore SELLA di MONTELUCE chiede quale sia l'incidenza degli incrementi del prezzo dei carburanti sul tasso di inflazione ed esprime perplessità sul fatto di intervenire legislativamente, per di più attraverso un provvedimento d'urgenza, sulla materia degli omaggi ai consumatori.

Il senatore ROSSI chiede quali siano le ragioni che hanno indotto a ridurre le aliquote delle accise sui carburanti soltanto per due mesi.

Il senatore MACONI ritiene opportuno che il Governo fornisca i dati sugli effetti di minor gettito derivanti dalla riduzione delle aliquote delle accise.

Il senatore PASQUINI osserva che sarebbe stato forse possibile intervenire sulle accise prevedendo un meccanismo automatico di regolazione delle stesse in relazione al livello dei prezzi. Chiede, inoltre, quale possa essere il ruolo della grande distribuzione commerciale nella riorganizzazione della rete distributiva.

Il senatore CAZZARO individua un rischio di discrasia tra l'intervento congiunturale che si realizza con la riduzione delle accise e l'esigenza di attuare una riorganizzazione strutturale del settore.

Il sottosegretario CARPI precisa che gli incrementi dei prezzi dei carburanti che si sono registrati negli scorsi mesi sono derivati dalle variazioni dei prezzi del greggio: l'intervento da attuare per contenere gli effetti inflazionistici da ciò derivanti deve quindi, necessariamente, assumere un carattere congiunturale. D'altra parte, dopo la liberalizzazione dei prezzi ed in assenza quindi di un regime di prezzi controllati, misure basate su meccanismi di automatico adeguamento delle aliquote sarebbero di difficile attuazione.

Con il decreto-legge, il Governo ha però anche inteso intervenire sul persistente divario tra il livello dei prezzi dei carburanti che si registra in Italia e quello riscontrabile nei principali paesi europei. Tale divario è attribuibile all'insufficiente grado di concorrenza tra le compagnie petrolifere e alla obsolescenza della rete distributiva. Sul primo punto è in corso una indagine dell'Autorità per la concorrenza ed il mercato di cui occorrerà valutare attentamente le conclusioni; sul secondo punto, ribadisce l'obiettivo di riduzione dei punti vendita nei termini già previsti, che tengono conto delle specificità e delle esigenze della rete distributiva italiana rispetto a quella di altri paesi.

Dopo aver precisato che l'impatto inflattivo degli incrementi dei prezzi dei carburanti è valutabile intorno allo 0,1 per cento e che vi sono però anche effetti indiretti sull'intero settore energetico, il rappre-

sentante del Governo osserva come non debba essere sottovalutata la materia degli omaggi ai consumatori, soprattutto in relazione alla esigenza di evitare che i costi delle campagne promozionali siano posti interamente a carico dei consumatori stessi.

Ricorda, quindi, che per agevolare il processo di ristrutturazione della rete di distribuzione sono state a suo tempo previste misure di carattere fiscale ed è stato istituito un fondo di garanzia gestito dalle compagnie. Non vi è, d'altra parte, alcun intento di penalizzazione delle categorie interessate, quanto la volontà, da parte del Governo, di perseguire l'interesse generale del controllo delle spinte inflazionistiche e della tutela dei consumatori. Quanto alla grande distribuzione commerciale, precisa che essa potrà avere un ruolo nei limiti di quanto già previsto nei provvedimenti vigenti e con la precisazione che le esperienze di «desertificazione» che si sono affermate in alcuni paesi europei, come ad esempio la Francia, non devono in alcun modo riprodursi nella situazione italiana.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1999

**460<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie**

**(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

**(3295) DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale**

**(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 novembre. Il relatore riprende l'esposizione del parere sugli emendamenti, che sono riferiti al disegno di legge n. 4014 (assunto come testo-base) e pubblicati in allegato al resoconto del 27 ottobre.

Il presidente VILLONE annuncia che il Governo ha presentato alcuni nuovi emendamenti, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta in corso.

Il relatore PARDINI, quindi, formula un parere favorevole sugli emendamenti 1.157, 1.158 e 1.156.

Il sottosegretario VIGNERI ritiene accoglibili tali emendamenti solo se opportunamente riformulati, secondo quanto si riserva di chiarire successivamente.

Il relatore PARDINI formula quindi un parere contrario sull'emendamento 1.137 e un parere favorevole sull'emendamento 1.237, mentre ritiene più opportuno accantonare gli emendamenti 1.56, 1.206, 1.226, 1.126, trattandosi di previsioni che incidono sul regime transitorio, regolato dall'articolo 2.

Quanto agli emendamenti 1.124 e 1.123, esprime un parere contrario, ricordando che il Governo ha presentato un emendamento che riformula il comma 14 del nuovo articolo 22 della legge n. 142 (emendamento 1.507).

A questo proposito il senatore GRILLO rileva la opportunità che il rappresentante del Governo illustri gli emendamenti appena presentati.

Il sottosegretario VIGNERI chiarisce quindi l'intento degli emendamenti 1.505, 1.506 e 1.507, considerando preferibile, rispetto alla proposta di cui agli emendamenti 1.124 e 1.123, mantenere sia il comma 13, sia il comma 14, opportunamente corretti al fine di garantire la possibilità di gestioni separate delle reti e dei servizi all'utenza, fermo restando il vincolo di destinazione degli impianti.

A una richiesta di chiarimento del presidente VILLONE, il sottosegretario VIGNERI replica ricordando che negli ultimi anni molti importanti comuni hanno proceduto a trasferire la proprietà delle infrastrutture a rete dei servizi alle società che gestiscono i servizi medesimi. Si prevede quindi, per evitare l'ipotesi di una retrocessione della proprietà delle reti agli enti locali, che gli enti stessi possano affidare a società la proprietà delle reti.

Il senatore GRILLO ritiene che questo sia il nodo più critico della disciplina del settore e rileva che solo una netta separazione tra la proprietà e la gestione delle reti possa realizzare condizioni concorrenziali nel mercato dei servizi locali. Questo obiettivo potrà essere realizzato solo prescrivendo agli enti locali di conferire la proprietà delle reti e degli impianti ad apposite società, come previsto dall'emendamento 1.161 a sua firma.

A questi rilievi replica il sottosegretario VIGNERI, che condivide l'esigenza di non ricomprendere le reti nel patrimonio degli enti gestori dei servizi e ritiene comunque opportuno non introdurre una previsione prescrittiva, come quella ipotizzata nell'emendamento 1.161, lasciando agli enti locali la possibilità di sciogliere la commistione tra gestione dei servizi e proprietà delle reti. In ogni caso, quale che sia il soggetto proprietario delle reti, deve essere garantito l'affidamento con gara della gestione dei servizi.

Il senatore GRILLO ribadisce le argomentazioni a sostegno dell'emendamento 1.161, volto a impedire il consolidamento di situazioni di oligopolio nel mercato dei servizi pubblici locali.

Interviene quindi il senatore DEBENEDETTI, che si dichiara contrario in linea di principio a ogni meccanismo che imponga la separazione della proprietà delle reti composte dalla gestione dei servizi. La imputazione a un soggetto distinto della proprietà delle reti comporta infatti una minore intensità degli investimenti nel settore e si risolve quindi in un pregiudizio per l'attività imprenditoriale. Rileva peraltro che nei principali paesi europei si vanno diffondendo sistemi che incentivano la separazione, sui quali comunque ribadisce la propria contrarietà.

Reputa invece, replicando ai rilievi mossi dal senatore Grillo, che il nodo centrale che impedisce la realizzazione di adeguate condizioni di concorrenza nel settore dei servizi pubblici sia da individuare nella persistente presenza pubblica nel capitale dei soggetti che gestiscono tali servizi. Fino a che vi è tale presenza, le aziende non sono contendibili sul mercato. Occorre dunque, a suo avviso, introdurre previsioni volte a disincentivare la presenza pubblica nel capitale di queste imprese.

Dopo un breve intervento del senatore PASTORE, che ribadisce le ragioni di opportunità della separazione della proprietà delle reti dall'attività della gestione dei servizi, prende la parola il relatore PARDINI che si pronuncia favorevolmente sulla prima parte dell'emendamento 1.91, fino alle parole «al comma 2», e sugli emendamenti 1.26 e 1.96, di uguale contenuto, nonché sugli emendamenti 1.57 e 1.75.

Quanto agli emendamenti 1.224, 1.208, 1.221, 1.184 e 1.152 li ritiene tutti sostanzialmente assorbiti dalla riformulazione del comma 14 del nuovo articolo 22 della legge n. 142, contenuta nell'emendamento 1.507 del Governo. Formula quindi un parere favorevole sugli emendamenti 1.127, 1.78 e 1.197, di identico contenuto, nonché sull'emendamento 1.86, che risulterebbe assorbito dall'approvazione dei precedenti.

Si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 1.28 e 1.198, di contenuto identico, e sull'emendamento 1.236, nonché sugli emendamenti 1.125, 1.235, 1.233 e 1.234. Ritiene invece superfluo l'emendamento 1.64, sul quale comunque chiede chiarimenti al proponente.

Rispondendo a questa richiesta, il senatore BESOSTRI chiarisce che l'integrazione è, a suo avviso, necessaria poiché la formulazione del secondo periodo del comma 17 del nuovo articolo 22 della legge n. 142 non chiarisce se vi siano affidamenti di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione della richiamata direttiva dell'Unione europea.

Dopo una precisazione del presidente VILLONE, che ritiene comunque applicabili le prescrizioni della citata direttiva, il RELATORE formula un parere contrario sull'emendamento 1.64, mentre esprime un pa-

rere favorevole sull'emendamento 1.65 nonché sugli emendamenti 1.30, 1.40, 1.72, 1.111, 1.244 e 1.168, di identico contenuto. Formula un parere favorevole anche sull'emendamento 1.162, pur ritenendo la modifica proposta non significativamente innovativa. Esprime quindi un parere favorevole sugli emendamenti 1.33, 1.79 e 1.199, di contenuto identico.

Interviene a quest'ultimo proposito il senatore BESOSTRI, secondo il quale senza l'approvazione di tali emendamenti potrebbero essere ingiustificatamente danneggiate imprese che hanno avuto affidamenti diretti all'estero in violazione della normativa comunitaria in materia.

Secondo il sottosegretario VIGNERI questi emendamenti introducono miglioramenti di secondario rilievo al testo, non modificandone l'impianto. I successivi emendamenti (1.232, 1.210 e 1.219) prevedono invece una esclusione, a suo avviso ingiustificata, dalla partecipazione agli affidamenti di talune società che potrebbe essere censurata dai competenti organi dell'Unione europea.

Il senatore PASTORE segnala che gli emendamenti 1.33 e identici incidono sulla disciplina a regime degli affidamenti, mentre il relatore PARDINI, anche alla luce dei chiarimenti della rappresentante del GOVERNO, ribadisce il proprio parere favorevole sugli emendamenti 1.33, 1.79 e 1.199 e formula invece un parere contrario sugli emendamenti 1.232 e 1.210, di contenuto identico, e sull'emendamento 1.219. Esprime un parere favorevole sugli emendamenti 1.32, 1.38, 1.71, 1.245 e 1.165, di contenuto identico, nonché sull'emendamento 1.248, mentre formula un parere contrario sugli emendamenti 1.154 e 1.186, di contenuto identico, in quanto recanti una precisazione a suo avviso superflua. Formula quindi un parere favorevole sugli emendamenti 1.67, 1.115 e 1.128 mentre, quanto all'emendamento 1.127, si riserva di formulare il proprio parere in un momento successivo.

A quest'ultimo riguardo il sottosegretario VIGNERI ricorda che nella legge n. 142 del 1990 vi è una disposizione generale sulla efficacia della disciplina contenuta nella medesima legge, con riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. Considera peraltro opportuna l'introduzione di un'esplicita previsione nel provvedimento in esame, qualora si ritenga che questa disciplina abbia la natura di riforma fondamentale economica e sociale.

Il senatore ROTELLI segnala l'improprio riferimento all'attività di indirizzo e coordinamento, che non può essere assunta, una volta prevista, quale semplice parametro di riferimento, come invece disposto nell'emendamento 1.227.

Il presidente VILLONE ritiene opportuno un approfondimento ulteriore, in un momento successivo, delle questioni poste dall'emendamento e richiamate dal rappresentante del Governo.

Il relatore PARDINI, con riferimento agli emendamenti 1.229 e 1.213, si rimette alle valutazioni del Governo mentre formula un parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente VILLONE, quindi, propone di proseguire l'esame in una seduta da convocare per domani, venerdì 5 novembre, alle ore 8,30.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

##### **Proposta di nomina del Presidente dell'Ordine Mauriziano di Torino (n. 127)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: favorevole)

(L014 078, C01<sup>a</sup>, 0006<sup>o</sup>)

La relatrice BUCCIARELLI, ricordata la legge del 1962 che ha dato attuazione al terzo comma della XIV disposizione finale della Costituzione, riferisce sulla proposta di confermare la dottoressa Emilia Bergoglio quale presidente dell'Ordine Mauriziano, soffermandosi sul *curriculum* della candidata e proponendo di esprimere un parere favorevole. Rileva comunque che per il futuro, al fine di garantire una informazione più completa, il *curriculum* dei candidati a nomine sottoposte al parere parlamentare dovrebbe essere integrato da una certificazione relativa agli eventuali carichi penali. Ciò anche per prevenire le polemiche che possono insorgere in proposito, riferite peraltro a casi ben diversi da quello in esame, nel quale invece la condotta irreprensibile della candidata non potrebbe essere in alcun modo posta in dubbio.

Interviene quindi il senatore ROTELLI che, ricordato il carattere di ente ospedaliero dell'Ordine Mauriziano, segnala l'opportunità di sottrarre al Ministero dell'interno la vigilanza sul medesimo, che più opportunamente dovrebbe essere svolta dal Ministero competente nel settore ove essenzialmente si esplica l'attività dell'ente: ciò anche in conformità al processo di riordino in corso dei Ministeri.

Sulla proposta di parere favorevole si svolge quindi la votazione a scrutinio segreto, cui partecipano i senatori ANDREOLLI, BESOSTRI, BUCCIARELLI, DEBENEDETTI (in sostituzione del senatore Passigli), Lino DIANA, GRILLO (in sostituzione del senatore Schifani), MANZELLA, MARCHETTI, PARDINI, PASTORE, PIATTI (in sostituzione della senatrice d'Alessandro Prisco), PREDA (in sostituzione del senatore

Angius), ROTELLI, STIFFONI, TIRELLI (in sostituzione del senatore Speroni) e VILLONE.

La proposta di parere favorevole è approvata con 11 voti favorevoli, 2 voti di astensione e 3 schede bianche.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per una seduta ulteriore domani, 5 novembre 1999, alle ore 8,30, con l'ordine del giorno già diramato.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**NUOVI EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014**

**Art. 1.**

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. I servizi pubblici locali, individuati dagli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, hanno ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Ai fini della presente legge per enti locali si intendono comuni, province, unioni di comuni e comunità montane.

2. Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, provvedono ad organizzare i servizi pubblici, o segmenti di essi, con le modalità di cui al presente articolo, ove il relativo svolgimento in regime di concorrenza non assicuri la regolarità, la continuità, la accessibilità, la economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza. Il gestore di un servizio pubblico locale o di una infrastruttura strumentale a detto servizio è tenuto ad ammettere utenti ed imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie».

**1.500**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «I servizi pubblici locali di erogazione di energia, con esclusione di quella elettrica, di erogazione del gas, di gestione del ciclo dell'acqua, di gestione dei rifiuti e di trasporto collettivo di linea sono affidati dagli enti locali, anche in forma associata, ad uno o più gestori, pubblici o privati, scelti esclusivamente in base a gara a norma dell'articolo 23».*

**1.501**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «Conferenza unificata» con le altre: «Conferenza Stato, Città ed Autonomie locali».*

**1.502**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 7, sopprimere la parola: «miste»;*

*conseguentemente sostituire le parole: «struttura associativa» con l'altra: «associazione».*

**1.503**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 12 inserire il seguente:*

*«12-bis. Gli appalti indetti da società che gestiscono servizi pubblici locali non possono essere affidati ad imprese partecipate o controllate da soggetti proprietari di quote di capitale del gestore».*

**1.504**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 13, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con riferimento ai servizi di cui al comma 2, è consentito procedere all'affidamento, mediante gara a norma dell'articolo 23 della presente legge, delle attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli impianti separatamente dall'affidamento, anch'esso mediante gara a norma del predetto articolo 23, del servizio all'utenza».*

**1.505**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «più enti locali tra loro associati» con le seguenti: «gli enti locali».*

**1.506**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 14, sostituire gli ultimi tre periodi con i seguenti: «La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente l'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione. L'ente locale o gli enti locali titolari del servizio provvedono, tramite gara a norma dell'articolo 23, alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, nonché, anche separatamente del gestore del servizio all'utenza».*

**1.507**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. L'affidamento di più servizi pubblici locali con unica gara è consentito solo se la gara ha per oggetto esclusivo i servizi di cui al comma 2 dell'articolo 22, diversi dai servizi di trasporto collettivo. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi affidati, non può essere superiore a dieci anni».

**1.508**

IL GOVERNO

## Art. 2.

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice del numero dei componenti; gli enti che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione del valore nominale della relativa quota di capitale iscritta a bilancio».*

**2.500**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'applicazione delle norme del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, alle alienazioni delle partecipazioni degli enti locali in società operanti nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi pubblici di cui all'articolo 22 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, non comporta per tali società la perdita dell'affidamento diretto del servizio».

**2.501**

IL GOVERNO

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1999

**497<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 8,55.*

*PER L'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3776 IN MATERIA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 4-BIS E 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO*

La senatrice SCOPELLITI lamenta, in primo luogo, che, per le modalità con cui sono organizzati i lavori della Commissione, ci si trova spesso a dover affrontare argomenti del tutto inattesi, come avvenuto nella seduta di ieri con l'inizio della discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 4193, recante «Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario», nonostante il disegno di legge fosse stato collocato all'ultimo punto dell'ordine del giorno e non si fosse certo esaurito l'esame degli altri provvedimenti in corso d'esame.

Propone, poi, che venga immediatamente inserito all'ordine del giorno il disegno di legge n. 3776, recante modifica agli articoli 4-bis e 41-bis dell'ordinamento penitenziario, affinché il presidente Pinto possa richiederne alla Presidenza del Senato la riassegnazione in sede deliberante per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 4193 e si possa quindi procedere all'esame congiunto di entrambi i disegni di legge ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento.

Il presidente PINTO fa presente in primo luogo che le modalità di lavoro della Commissione sono inevitabilmente condizionate da fattori spesso contingenti, quali – tra l'altro – il mancato raggiungimento del numero legale necessario per svolgere attività in determinate sedi, ovvero la eventuale indisponibilità dei relatori a causa di altri impegni istituzionali,

fattori che impongono un andamento dei lavori inevitabilmente soggetto ad un certo margine di imprevisto.

Per quel che concerne invece la richiesta di inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 3776, il presidente Pinto rileva che tale disegno di legge ha oggetto diverso da quello del disegno di legge n. 4193 – in quanto il primo dei due provvedimenti implica una modifica di sostanza delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario ivi richiamate, mentre il secondo si limita a prorogare fino al 31 dicembre 2000 la vigenza della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario – e per tale motivo la Presidenza non ha ritenuto fino ad oggi di iscriverlo all'ordine del giorno. Ritiene comunque opportuno che sul punto dell'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 3776 si pronunci la Commissione, fermo restando che l'eventuale congiunzione dei due disegni di legge potrà essere decisa dalla Commissione stessa solo se la Presidenza del Senato riterrà sussistenti i presupposti per disporre la riassegnazione in sede deliberante del citato disegno 3776.

La Commissione conviene, a maggioranza, sulla proposta della senatrice Scopelliti.

Seguono brevi interventi della senatrice SCOPELLITI – che ribadisce la sua convinzione circa la necessità di un intervento normativo che affronti nel merito il tema dell'articolo 41-*bis* – e del senatore RUSSO – che richiama l'attenzione sul fatto che la riforma delle disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario è già all'attenzione della Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Prende poi la parola il senatore Antonino CARUSO il quale, pur rilevando che le argomentazioni della senatrice Scopelliti sono senz'altro condivisibili e fondate sul piano formale, sottolinea, peraltro, come la riforma dell'articolo 41-*bis* costituisca un argomento troppo importante e delicato per poter essere affrontato sotto l'incalzare della scadenza del 31 dicembre 1999. Proprio per tale motivo, se il disegno di legge n. 3776 sarà riassegnato in sede deliberante, la Commissione potrà deliberare di non procedere comunque alla congiunzione di tale disegno di legge con il disegno di legge n.4193, ritenendo preferibile affrontare prima il problema della proroga fino al 31 dicembre 2000 del vigente articolo 41-*bis* comma 2 e poi, in una prospettiva di più ampio respiro e con tutto il tempo necessario per un adeguato approfondimento, quello di una riforma dell'istituto in questione.

Segue un intervento del senatore BATTAGLIA che, a nome del Gruppo Alleanza nazionale, dichiara che la sua parte politica è assolutamente contraria alla possibilità che non venga disposta la proroga al 31 dicembre 2000 delle vigenti disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Il presidente PINTO osserva che è proprio questo il rischio che la decisione testé assunta dalla Commissione può potenzialmente produrre.

Il senatore GRECO, a nome del Gruppo Forza Italia, ribadisce l'intenzione di votare a favore della proroga fino al 31 dicembre 2000 delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, ma sottolinea come sulla diversa problematica delle necessità di una organica risistemazione della materia in questione vadano denunciate le responsabilità del Governo. Ricorda, in particolare, un'intervista rilasciata dal sottosegretario Ayala nel gennaio del corrente anno, in cui si preannunciava un intervento normativo diretto a superare l'ottica emergenziale che ancora oggi contraddistingue la citata previsione dell'articolo 41-*bis* attribuendo – tra l'altro – agli organi giudicanti la competenza in tema di decisioni relative all'adozione di un particolare trattamento penitenziario nei confronti di determinati detenuti. Sono passati quasi dieci mesi e dell'intervento preannunciato dal sottosegretario Ayala non vi è traccia. In un simile contesto non possono allora essere valutate che positivamente iniziative come quella oggi assunta dalla senatrice Scopelliti.

Il senatore RUSSO richiama l'attenzione sul fatto che la Camera dei deputati ha cominciato ad affrontare le problematiche relative all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario a partire dal marzo di quest'anno e, pur essendo emersa la volontà di pervenire, senz'altro, ad una riforma nel merito dell'istituto in questione, si è scelto per il momento di disporre solo una proroga fino al 31 dicembre 2000, ritenendo la complessa materia ancora suscettibile di approfondimento. È chiaramente utopistico pensare che da oggi al 31 dicembre 1999 il Senato e poi la Camera, in un lasso di tempo così ristretto, possano riuscire a pervenire a quella riforma che non è stata possibile definire fino ad ora in mesi di lavoro presso l'altro ramo del Parlamento.

Segue un breve intervento del senatore VERTONE GRIMALDI, il quale ritiene che l'obiettivo della proposta avanzata dalla senatrice Scopelliti e approvata dalla Commissione è in realtà quello di impedire la proroga delle disposizioni dell'articolo 41-*bis*.

Il presidente PINTO riconosce la legittimità, sotto il profilo politico, del comportamento dell'opposizione e rileva che la responsabilità di quanto accaduto oggi ricade interamente sulla maggioranza che non è stata in grado di assicurare la sua presenza in Commissione.

Prende poi la parola il sottosegretario AYALA il quale, dopo aver ricordato che le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 41-*bis* vennero introdotte con il decreto-legge n. 306 del 199, emanato immediatamente dopo la strage di Capaci, dichiara di condividere senz'altro la necessità di superare la prospettiva emergenziale che inevitabilmente traspare dalle norme in questione e conferma il contenuto dell'intervista rilasciata nel gennaio del corrente anno, cui ha fatto riferimento il senatore Greco nel suo intervento. La riforma dell'articolo 41-*bis* dovrà essere realizzata tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale che,

come è noto, ha precisato che tale strumento non deve comportare una maggiore afflittività del trattamento penitenziario nei confronti di certi detenuti, ma piuttosto deve risultare funzionale ad esigenze diverse quale, in primo luogo, quella di interrompere i contatti fra chi è recluso e il mondo criminale esterno. In tale prospettiva, l'attribuzione all'autorità giudiziaria della competenza a decidere sull'adozione di un trattamento particolare nei confronti di determinati detenuti appare una scelta coerente e opportuna.

Ferma restando quindi la necessità di una riforma organica, nel merito, della disciplina di cui all'articolo 41-*bis*, è però indubbia l'esigenza di far fronte all'imminente scadenza del regime previsto dall'articolo 41-*bis* e a tale esigenza deve, ad avviso del Governo, attribuirsi carattere assolutamente prioritario.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

#### **498<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente PINTO informa la Commissione che la Presidenza del Senato ha autorizzato l'immediato inserimento all'ordine del giorno, a partire dalla seduta in corso, del disegno di legge n. 3776 recante modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. La Presidenza del Senato non ha invece ancora assunto una decisione in merito alla richiesta di valutare la possibilità di una riassegnazione in sede deliberante dello stesso disegno di legge n. 3776, richiesta da lui trasmessa in seguito alla decisione assunta nella seduta antimeridiana odierna della Commissione. Pealtro, qualora la Presidenza del Senato, ritenendo sussistenti i relativi presupposti, provvedesse alla riassegnazione del disegno di legge n. 3776 in sede deliberante, spetterà naturalmente alla Commissione valutare se procedere alla congiunzione di questo con il disegno di legge n. 4193.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1502) FASSONE ed altri.** – *Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati*

**(2681) LA LOGGIA ed altri.** – *Disposizioni in materia di prova*

**(2705) OCCHIPINTI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato*

**(2734) SALVATO ed altri.** – *Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari*

**(2736) FASSONE ed altri.** – *Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale*

**(3227) DI PIETRO ed altri.** – *Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale*

**(3317) CALVI ed altri.** – *Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale*

**(3664) SENESE ed altri.** – *Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova*

**(3734) FOLLIERI.** – *Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale*

**(3793) FASSONE ed altri.** – *Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona*

**(3810) CENTARO.** – *Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 ottobre scorso.

Prende la parola il senatore PERA, il quale richiama con forza l'attenzione sulla necessità di assicurare un *iter* particolarmente celere ai disegni di legge in titolo al fine di far sì che la riforma dell'articolo 111 della Costituzione e quella della legislazione ordinaria entrino contestualmente in vigore.

Il presidente PINTO giudica pienamente condivisibili le osservazioni svolte dal senatore Pera.

La Commissione conviene quindi di passare all'esame dell'emendamento 1.100, interamente sostitutivo del testo licenziato dal Comitato ristretto in data 14 luglio 1999 per i disegni di legge nn. 1502 e congiunti (il testo dell'emendamento è riportato in allegato al Resoconto del 27 ottobre scorso), e dei subemendamenti allo stesso riferiti.

Il senatore CENTARO illustra il subemendamento 1.100/1, evidenziando come esso sia volto ad ampliare il novero dei soggetti che verranno a rivestire la qualifica di testimone mediante un'ulteriore limitazione delle ipotesi di connessione. In particolare, il subemendamento in questione ripristina il testo delle lettere b) e c) dell'articolo 12 del codice di procedura

penale previgente alle modifiche apportate con il decreto legge 20 novembre 1991, n. 367.

Segue un breve intervento del relatore CALVI il quale manifesta perplessità sulla proposta contenuta nel subemendamento 1.100/1.

Il senatore CENTARO riprende il suo intervento sottolineando come l'attuale formulazione delle lettere b) e c) dell'articolo 12 del codice di procedura penale ne abbia reso possibile un uso strumentale, estendendo a dismisura la nozione di connessione. Illustra quindi il subemendamento 1.100/2 e il subemendamento 1.100/3, entrambi volti a modificare l'articolo 17 del codice di procedura penale restringendo le ipotesi in cui è possibile disporre la riunione di processi.

Il senatore VALENTINO illustra il subemendamento 1.100/4, ribadendo le forti riserve da lui già manifestate nella seduta pomeridiana del 27 ottobre scorso in merito all'introduzione della figura del testimone assistito da un difensore.

Il senatore CENTARO illustra i subemendamenti 1.100/5 e 1.100/6 e rileva come entrambi siano volti a dare attuazione ai principi contenuti nella riforma dell'articolo 111 della Costituzione procedendo ad una riscrittura dell'articolo 190-*bis* del codice di procedura penale che, nel caso del subemendamento 1.100/5, ne limiterebbe l'applicazione ai delitti a sfondo sessuale ivi considerati se l'esame richiesto riguarda un testimone minore di anni sedici, mentre, nell'ipotesi del subemendamento 1.100/6, si condizionerebbe in via subordinata l'applicazione dell'articolo 190-*bis* ad un più puntuale rispetto del principio del contraddittorio nella sede in cui le dichiarazioni sono state originariamente rese.

Il senatore VALENTINO illustra il subemendamento 1.100/7.

Il senatore PETTINATO illustra il subemendamento 1.100/8, richiamando in particolare l'attenzione sulla previsione di cui al capoverso 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale come sostituito da tale proposta emendativa. Al riguardo, sottolinea come la formulazione da lui suggerita stabilisca esplicitamente che gli altri elementi di prova di cui al comma 3 dell'articolo 192 non possono consistere in dichiarazioni di altri coimputati o di altre persone indicate nell'articolo 210, a meno che non sia stato accertato che ciascuna dichiarazione deriva da diretta ed autonoma conoscenza dei fatti da parte di colui che l'ha resa.

Il relatore CALVI illustra il subemendamento 1.100/9, osservando, tra l'altro, come esso recepisca una soluzione elaborata dalla giurisprudenza più illuminata che già richiede, nelle ipotesi in cui le dichiarazioni di un coimputato o di un imputato in procedimento connesso o collegato vengono riscontrate sulla base di dichiarazioni dello stesso tipo, che risulti l'autonomia di ciascuna dichiarazione rispetto all'altra. S'intende, pertanto, con tale proposta emendativa – che riprende una formulazione definitiva nell'ambito del comitato ristretto su iniziativa del senatore Valentino – consolidare a livello normativo questo indirizzo giurisprudenziale.

Modifica infine il subemendamento in questione inserendo al capoverso 5 dopo le parole «diretta ed autonoma conoscenza» le altre «dei fatti».

Segue un breve intervento del senatore FOLLIERI, che sottolinea come la proposta emendativa testè illustrata dal senatore Calvi imponga espressamente un obbligo di motivazione in positivo per l'organo giudicante.

La senatrice SCOPELLITI illustra i subemendamenti 1.100/10 e 1.100/12, i quali circoscrivono in modo chiaro e puntuale il valore delle dichiarazioni rese dai coimputati del medesimo reato, dalle persone imputate in procedimento connesso a norma dell'articolo 12 o dalle persone di cui all'articolo 207-bis.

Il senatore CENTARO, con riferimento al subemendamento 1.100/9, richiama l'attenzione della Commissione sul rischio di tale proposta emendativa che introduce nel sistema una forma di prova legale e che porterebbe, altresì, a «normativizzare» il pericoloso indirizzo su cui si era avviata certa giurisprudenza costruendo il principio della cosiddetta convergenza del molteplice.

Seguono brevi interventi dei senatori PERA e BERTONI.

Il PRESIDENTE avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare il subemendamento 1.100/13.

Il senatore CENTARO chiarisce, quindi, che il suo subemendamento 1.100/11, sostitutivo dei commi 3 e 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale, impone di valutare le dichiarazioni rese dal coimputato di un medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 o dai cosiddetti «testimoni assistiti», unitamente ad elementi di prova ulteriore, aventi intrinseca e diretta rilevanza rispetto ai fatti oggetto di imputazione. I subemendamenti 1.100/14, 1.100/15, 1.100/16, 1.100/17 si collocano nella stessa filosofia del subemendamento illustrato. Infine, il senatore Centaro, dopo aver ribadito la propria contrarietà al subemendamento 1.100/9 del quale torna a sottolineare gli indesiderabili effetti, sicuramente introduttivi nell'ordinamento di una forma di prova legale, illustra il subemendamento 1.100/18 il quale colloca, come ulteriore comma aggiuntivo all'articolo 192, il principio già introdotto nelle norme costituzionali sul giusto processo, secondo cui la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, sopprimendo conseguentemente identica disposizione che l'emendamento 1.100 collocava invece come modifica dell'articolo 530 del codice di procedura penale.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO  
DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI  
LEGGE NN. 1502, 2681, 2705, 2734, 2736, 3227, 3317,  
3664, 3734, 3793 E 3816**

*All'emendamento 1.100 sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. All'articolo 12 del codice di procedura penale, al comma 1 le lettere *b)* e *c)* sono sostituite con le seguenti:

*"b)* se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni in unità di tempo e di luogo;

*c)* se una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri"».

**1.100/1**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100 dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 17 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera *a)* dopo le parole: "nei casi previsti dall'articolo 12", sono inserite le seguenti: "comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* limitatamente ai reati commessi dalla stessa persona"».

**1.100/2**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100 dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. L'articolo 17, comma 1, lettera *d)* del codice di procedura penale è abrogato».

**1.100/3**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, all'articolo 2 al capoverso 3-bis sopprimere le parole da: «, e che, nei casi» sino a: «diritto di partecipare all'esame».*

**1.100/4**

VALENTINO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA

*All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

**«Art. 3.**

1. L'articolo 190-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 190-*bis*. - Nei procedimenti per i delitti indicati dagli articoli 600-*bis* primo comma, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale, quando è richiesto l'esame di un testimone minore di anni sedici, se questi ha già reso dichiarazioni in sede d'incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario"».

**1.100/5**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

**«Art. 3.**

1. Al comma 1 dell'articolo 190-*bis* del codice di procedura penale, le parole da: "e queste hanno già reso dichiarazioni" sino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "e queste hanno già reso dichiarazioni, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, sugli stessi fatti e circostanze su cui deve vertere l'esame, in sede di incidente probatorio ovvero in dibattimento, ed i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario"».

**1.100/6**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100 sopprimere l'articolo 4.*

**1.100/7**

VALENTINO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

**«Art. 4.**

1. L'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 192. - (*Valutazione della prova*) – 1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi precisi e concordanti.

3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o dalle persone indicate nell'articolo 210 sono valutate solo unitamente ad altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

4. Gli altri elementi di prova di cui al comma 3 non possono consistere in dichiarazioni di altri coimputati o di altre persone indicate nell'articolo 210, a meno che sia stato accertato che ciascuna dichiarazione deriva da conoscenza diretta ed autonoma dei fatti da parte di colui che l'ha resa"».

**1.100/8**

PETTINATO

All'emendamento 1.100 sostituire l'articolo 4 con il seguente:

**«Art. 4.**

1. L'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 192. - (*Valutazione della prova*) – 1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o dalle persone indicate nell'articolo 210, sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 207-bis.

5. Gli altri elementi di prova di cui al comma 3 possono consistere in dichiarazioni di altri coimputati o di altre persone indicate nell'articolo 210, soltanto se risulta accertato che ciascuna dichiarazione deriva da diretta ed autonoma conoscenza da parte di colui che l'ha resa"».

**1.100/9**

CALVI, FOLLIERI

*All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

**«Art. 4.**

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 o dalle persone di cui all'articolo 207-*bis* sono valutate unitamente ad elementi di prova ulteriore aventi intrinseca e diretta rilevanza rispetto ai fatti oggetto di imputazione.

4. Non possono costituire elemento determinante di riscontro, ai sensi del comma 3, le dichiarazioni rese da altri coimputati del medesimo reato o da altre persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 o dalle persone di cui all'articolo 207-*bis*".

**1.100/10**

SCOPELLITI, CENTARO, GRECO, PERA

*All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

**«Art. 4.**

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 o dalle persone di cui all'articolo 207-*bis* sono valutate unitamente ad elementi di prova ulteriore aventi intrinseca e diretta rilevanza rispetto ai fatti oggetto d'imputazione.

4. Non possono costituire elemento esclusivo di riscontro, ai sensi del comma 3, le dichiarazioni rese da altri coimputati del medesimo reato o da altre persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 o dalle persone di cui all'articolo 207-*bis*".

**1.100/11**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

**«Art. 4.**

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 o dalle persone di cui all'articolo 207-*bis* sono valutate unitamente ad elementi di prova ulteriore aventi intrinseca e diretta rilevanza rispetto ai fatti oggetto d'imputazione.

4. Non possono costituire elemento di riscontro, ai sensi del comma 3, le dichiarazioni rese da altri coimputati del medesimo reato o da altre persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 o dalle persone di cui all'articolo 207-bis"».

**1.100/12**

SCOPELLITI, CENTARO, GRECO, PERA

*All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

**«Art. 4.**

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato, dalle persone indicate nell'articolo 210 e da quelle indicate nell'articolo 207-bis, sono valutate unitamente agli elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

4. Gli elementi di prova di cui al comma 3 non possono consistere nelle sole dichiarazioni delle persone indicate negli articoli 210 e 207-bis, anche se risulta che ciascuna dichiarazione deriva da diretta ed autonoma conoscenza da parte di colui che l'ha resa"».

**1.100/13**

CIRAMI

*All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

**«Art. 4.**

1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"3. In ogni stato e grado del procedimento le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutabili solo se il loro contenuto è confermato da altri elementi di prova non costituiti da dichiarazioni rese da soggetti che si trovino nella stessa condizione processuale o in quella di cui all'articolo 207-bis"».

**1.100/14**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

**«Art. 4.**

1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12

sono valutate unitamente agli altri e diversi elementi di prova che ne confermano l'attendibilità"».

**1.100/15**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

**«Art. 4.**

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"4-bis. Gli altri elementi di prova, confermativi dell'attendibilità non possono consistere esclusivamente nelle dichiarazioni rese dalle persone di cui ai commi 3 e 4"».

**1.100/16**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, all'articolo 4, al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale, dopo le parole: "elementi di prova", sono aggiunte le seguenti: "di natura diversa"».

**1.100/17**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 192 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore"».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 15.*

**1.100/18**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, all'articolo 5, capoverso 4, sopprimere le parole da: «con le modalità...» sino alla fine.*

**1.100/19**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Al comma 3 dell'articolo 195 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi in cui l'esame della persona cui il testimone si riferisce risulta impossibile per morte, infermità o irreperibilità, le dichiarazioni del testimone sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova di natura diversa che ne confermino l'attendibilità"».

**1.100/20**

SCOPELLITI, CENTARO, GRECO, PERA

*All'emendamento 1.100, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Al comma 3 dell'articolo 195 del codice di procedure penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi in cui l'esame della persona cui il testimone si riferisce risulta impossibile per morte, infermità o irreperibilità, le dichiarazioni del testimone sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità"».

**1.100/21**

SCOPELLITI, CENTARO, GRECO, PERA

*All'emendamento 1.100, sopprimere l'articolo 6.*

**1.100/22**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, sopprimere l'articolo 7.*

**1.100/23**

VALENTINO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA

*All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

**«Art. 7.**

1. Dopo l'articolo 207 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 207-bis - (*Imputati di reato connesso o collegato che assumono l'ufficio di testimone*) – Il coimputato del medesimo reato e la persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), che assumono l'ufficio di testimone a seguito di sentenza di proscioglimento pronunciata nei loro confronti e divenuta irrevocabile nonchè la persona imputata di reato collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che assume l'ufficio di testimone, sono

assistite da un difensore che ha il diritto di partecipare all'esame. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore d'ufficio a norma dell'articolo 97"».

**1.100/24**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, all'articolo 7, all'articolo 207-bis ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole: «o di condanna» e conseguentemente sopprimere i capoversi 2, 3 e 4.*

**1.100/25**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, all'articolo 7, all'articolo 207-bis ivi richiamato, sostituire i capoversi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Alla persona che assume l'ufficio di testimone essendo imputata di reato connesso a quello per cui si procede ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) o di reato a quello collegato nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), non possono essere rivolte domande su fatti che concernono, anche indirettamente, la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede nei suoi confronti.

3. Al coimputato ed alla persona di reato connesso che assumono l'ufficio di testimone a seguito di sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti e divenuta irrevocabile non possono essere rivolte domande su fatti che concernono, anche indirettamente, la loro responsabilità, in ordine alla quale è stata pronunciata condanna, se nel relativo giudizio avevano negato tale responsabilità».

**1.100/26**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, sopprimere l'articolo 8.*

**1.100/27**

VALENTINO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA

*All'emendamento 1.100, sopprimere l'articolo 11.*

**1.100/28**

VALENTINO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA

*All'emendamento 1.100, all'articolo 11, dopo le parole: «e 207-bis» aggiungere le altre: «quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b).*

**1.100/29**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, all'articolo 12, anteporre al capoverso 3 il seguente:*

«2-ter. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata».

**1.100/30**

SCOPELLITI, CENTARO, GRECO, PERA

*All'emendamento 1.100, all'articolo 12, al capoverso 3, aggiungere, in fine, le parole: «e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistano altri elementi di prova di natura diversa che ne confermano l'attendibilità».*

**1.100/31**

SCOPELLITI, CENTARO, GRECO, PERA

*All'emendamento 1.100, all'articolo 12, al capoverso 3, aggiungere, in fine, le parole: «e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistano altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità».*

**1.100/32**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, all'articolo 12, al capoverso 3, aggiungere, in fine, le parole: «In caso di mancata risposta alle domande anche di una sola parte si applicano le disposizioni del comma 4».*

**1.100/33**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, all'articolo 12, al capoverso 4, dopo le parole: «...di rispondere» inserire le altre: «alle domande di tutte le parti».*

**1.100/34**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, all'articolo 12, al capoverso 4, aggiungere, in fine, le parole: «e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova di natura diversa che ne confermano l'attendibilità».*

**1.100/35**

SCOPELLITI, CENTARO, GRECO, PERA

*All'emendamento 1.100, all'articolo 12, al capoverso 4, aggiungere, in fine, le parole: «e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità».*

**1.100/36**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, all'articolo 12, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le disposizioni dei commi che precedono si applicano quando il teste ha risposto in tutto od in parte alle domande rivoltegli da ciascuna delle parti del processo. Se non ha risposto alle domande rivoltegli dall'imputato o dal suo difensore si applica la disposizione di cui al comma 5 ai fini della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento e nelle fasi precedenti».

**1.100/37**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, all'articolo 12, al capoverso 6, sostituire le parole: «provata la condotta illecita nei confronti della persona esaminata» con le altre: «provato che la condotta illecita nei confronti della persona esaminata è stata posta in essere, con riferimento all'esame e successivamente alla dichiarazione stessa, a vantaggio della parte interessata dal contenuto della dichiarazione».*

**1.100/38**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, all'articolo 12, al capoverso 6 dopo le parole: «per il dibattimento» inserire le altre: «e valutate ai sensi dei commi 3 e 4».*

**1.100/39**

SCOPELLITI, CENTARO, GRECO, PERA

*All'emendamento 1.100, all'articolo 12 sopprimere il capoverso 7.*

**1.100/40**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, all'articolo 12, al capoverso 7, aggiungere, in fine, le parole: «ai sensi dei commi 3, 4 e 5».*

**1.100/41**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 13, con il seguente:*

### «Art. 13.

1. Il comma 4 dell'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

4. Si applicano per il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria le disposizioni di cui all'articolo 500, commi 2-bis, 3, 4, 5, 6, 7 e 8».

**1.100/42**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, all'articolo 513 ivi richiamato sopprimere il capoverso 3.*

**1.100/43**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, all'articolo 14, all'articolo 513 ivi richiamato, al capoverso 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso le dichiarazioni acquisite nel fascicolo del dibattimento sono valutate come prova dei fatti in essi affermati se sussistono altri elementi di prova di diversa natura che ne confermano l'attendibilità».*

**1.100/44**

SCOPELLITI, CENTARO, GRECO, PERA

*All'emendamento 1.100, all'articolo 14, all'articolo 513 ivi richiamato, al capoverso 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso le dichiarazioni acquisite nel fascicolo del dibattimento sono valutate come prova dei fatti in essi affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità».*

**1.100/45**

SCOPELLITI, CENTARO, GRECO, PERA

*All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 18, con il seguente:*

**«Art. 18.**

"1. Le disposizioni degli articoli che precedono si applicano a tutti i procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La rinnovazione dell'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 207-bis secondo le forme ivi previste può essere richiesta in ogni stato e grado del giudizio. Essa sospende i termini di prescrizione del reato e quelli relativi alle misure di custodia cautelare. La Corte di Cassazione emette sentenza di rinvio al giudice che si è pronunciato nel grado del giudizio cui si riferisce l'istanza di rinnovazione dell'esame"».

**1.100/46**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 18, con il seguente:*

**«Art. 18.**

"1. Le disposizioni degli articoli della presente legge si applicano a tutti i procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati

negli articoli 64 e 207-*bis* del codice di procedura penale secondo le forme ivi previste.

3. Nel corso dell'udienza preliminare e nel giudizio di primo grado e di appello, il giudice dispone d'ufficio o su richiesta di parte la rinnovazione dell'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 207-*bis* del codice di procedura penale, secondo le forme ivi previste ovvero provvede ai sensi delle disposizioni della presente legge.

4. La Corte di Cassazione annulla con rinvio al giudice di primo grado, ai fini della rinnovazione dell'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 207-*bis* del codice di procedura penale secondo le forme ivi previste e dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

5. I termini di prescrizione del reato e quelli relativi alle misure di custodia cautelare sono sospesi, in presenza delle attività previste nei commi che precedono, per un periodo non superiore ad un anno».

**1.100/47**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, all'articolo 18, sostituire le parole: «è stata iniziata l'azione penale», con le altre: «è stato iniziato il giudizio».*

**1.100/48**

CIRAMI

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1999

247<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MIGONE

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4238)** *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1997*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MIGONE ricorda che nella scorsa seduta è stata svolta la relazione da parte del senatore Vertone Grimaldi e si è esaurita la discussione generale; con la replica del rappresentante del Governo.

Constatata la presenza del numero legale, propone che si dia mandato al Relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

La Commissione concorda.

**(4256)** *Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 19 marzo 1997*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MIGONE ricorda che nella scorsa seduta è stata svolta la relazione da parte del senatore Servello e si è esaurita la discussione generale; con la replica del rappresentante del Governo.

Constatata la presenza del numero legale, propone che si dia mandato al Relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

La Commissione concorda.

*(4257) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con Annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MIGONE ricorda che nella scorsa seduta è stata svolta la relazione da parte del senatore Vertone Grimaldi e si è esaurita la discussione generale; con la replica del rappresentante del Governo.

Constatata la presenza del numero legale, propone che si dia mandato al Relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

La Commissione concorda.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1999

**190<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**DI BENEDETTO***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guerrini.**La seduta inizia alle ore 15,40.**SU MISSIONI SVOLTE DA DELEGAZIONI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE rende noto che il 29 ottobre una delegazione della Commissione si è recata a Messina nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato vertente sull'Arsenale marittimo e su Marisicilia.

Ieri, 3 novembre, è stata altresì visitata da una delegazione la Scuola allievi sottufficiali della Guardia di Finanza all'Aquila: l'impressione ricavata è altamente positiva, sia per l'impostazione globale data dal Comandante Generale di quel Corpo, sia per l'azione specifica posta in essere nel settore della formazione, dall'Ispettore dei reparti d'istruzione, il generale di divisione Pappa, e dal Comandante della Scuola, il colonnello Cretella.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore GIORGIANNI – preso spunto dalla sua dichiarazione del 27 ottobre scorso, volta ad approfondire le modalità di esecuzione da parte del Governo di recenti atti legislativi – richiama i pareri dati dalla Commissione fra il 25 giugno e l'8 dicembre 1997 su numerosi schemi di decreti legislativi, vertenti tra gli altri sulla riorganizzazione dell'area centrale del Ministero e dell'area tecnico-industriale e sull'adeguamento delle norme in materia di ritardi e dispense dal servizio di leva. Ne trae spunto per sottolineare la necessità di monitorare la condotta del Governo e ipotizza la promozione di un'indagine conoscitiva per accertare il rispetto delle indicazioni fornite a suo tempo dal Parlamento.

Il PRESIDENTE precisa che la prossima settimana si terrà un Ufficio di Presidenza per fissare il calendario dei lavori delle settimane successive; in quell'occasione sarà possibile valutare se inserire la proposta del senatore Giorgianni all'ordine del giorno della Commissione.

Il senatore AGOSTINI sollecita la Commissione ad iniziare quanto prima l'esame dello schema di ripartizione dei contributi ad enti sottoposti alla vigilanza della Difesa (n. 570). Riconosce comunque che esso era stato con meritoria solerzia iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta dalla Presidenza.

Il senatore MANCA sottolinea le manchevolezze del testo presentato alla Commissione: il Governo infatti si espone a forti critiche per una ipotesi di ripartizione che sembra essere viziata di superficialità, giacchè le pur meritorie Associazioni d'arma risultano gravemente trascurate.

Il senatore PORCARI chiede di sapere se si reputa opportuno, da parte della Commissione, non affrontare il tema della diffusione di una documentazione riservata attribuita ai servizi segreti sovietici. Invita i colleghi a non ignorare la delicatezza del problema, che riveste indubbia importanza e che non merita di essere posto in silenzio. Ricorda che una documentazione simile, ma di fonte di colore politico diverso, in anni recenti era invece stata oggetto di grande attenzione da parte del Parlamento.

Il senatore TABLADINI reputa non essere destituita di ogni fondamento la tesi del collega Porcari, che evidenzia la necessità di aumentare il livello di conoscenza del Parlamento su un tema così delicato.

Il PRESIDENTE precisa che i disegni di legge, volti ad istituire una Commissione d'inchiesta sui *dossier* richiamati, sono stati assegnati dal Presidente del Senato per l'esame di merito alla Commissione affari costituzionali e in sede consultiva alla Commissione difesa. Ricorda poi che nel corso della precedente seduta del 19 ottobre scorso si era convenuto di esprimere il relativo parere non in sede ristretta, bensì in sede di Commissione plenaria.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Interrogazioni**

Il sottosegretario GUERRINI risponde all'interrogazione n. 3-01672, precisando preliminarmente che al Reparto sperimentale di volo di Pratica di Mare (Roma) sono assegnate molteplici categorie di aeromobili sui quali i piloti ed i navigatori sperimentatori svolgono specifiche attività addestrative per acquisire una completa preparazione tecnico-professionale, finalizzata all'assolvimento delle attività di collaudo per la realizzazione dei programmi di interesse aeronautico. Ed in tale ottica deve essere inquadrata la missione citata dall'interrogazione. Tale missione, autorizzata a suo tempo dal Comandante del 311° Gruppo, prevedeva la rotta Pratica di Mare-Aprilia- zona Pratani-Aprilia-Pratica di Mare, senza alcuna indicazione di aeroporti alternativi. Per quanto attiene la strumentazione di bordo del SIAI 208, velivolo la cui progettazione risale agli anni '60, la mancanza dei dispositivi di sicurezza come ad esempio il seggiolino eiettabile, l'impianto interfono, il kit di salvataggio, il rilevatore automatico di

posizione, il giubbotto Securmar, è comune agli aeromobili di classe similare, in dotazione a molti *aeroclubs*.

Ciò posto, fa presente che sono tuttora in corso due procedimenti penali: il primo presso il Tribunale di Latina con udienza del giudice per le indagini preliminari fissata per il 17 dicembre 1999, alla presenza dei consulenti tecnici nominati dai familiari dell'ufficiale deceduto nell'incidente; il secondo presso il Tribunale di Perugia con udienza del giudice per le indagini preliminari fissata per il 10 dicembre 1999 per provvedere in ordine all'opposizione dei citati familiari alla richiesta, formulata dal locale Pubblico ministero, di archiviazione di un loro esposto contro l'Autorità giudiziaria di Latina ed alcuni ufficiali dell'Aeronautica militare.

L'inchiesta amministrativa condotta dalla Forza armata sarà in grado di fornire le proprie conclusioni di competenza non appena acquisiti gli elementi definitivi ed incontestati derivanti dagli accertamenti medico-legali dopo l'esumazione della salma del capitano Poggiali disposta dal giudice per le indagini preliminari di Latina.

Replica il senatore RUSSO SPENA per dichiararsi solo parzialmente soddisfatto; a condizione però che il Ministero e lo Stato Maggiore dell'Aeronautica si attivino in avvenire con forme di maggiore sicurezza per i piloti e di massima solerzia nei soccorsi.

Il sottosegretario GUERRINI risponde poi all'interrogazione n. 3-02457, sottolineando che si segue con attenzione il problema occupazionale del personale civile docente degli Istituti militari di formazione a livello di scuola secondaria di 2° grado, fra cui quelli della Scuola sottufficiali dell'Esercito di Viterbo. A partire dai primi anni '90 con la progressiva diminuzione degli allievi e la modifica degli *iter* formativi dei sottufficiali, si è reso sempre più problematico il rinnovo delle convenzioni per i docenti della Scuola. Lo scorso anno, con l'avvio del 1° corso marescialli, si è reso necessario rimodulare l'attività didattica in funzione delle nuove esigenze formative, che prevedono anche un corso di laurea breve teso al conseguimento del diploma universitario in Scienze organizzative e gestionali. In conseguenza di ciò, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, le convenzioni sono state completamente riviste. Si è pertanto proceduto a dare attuazione, nella misura più ampia possibile, all'ipotesi riferita al possibile assorbimento degli insegnanti della Scuola militare di Viterbo presso l'università della Tuscia, secondo quanto auspicato nella risposta ad una precedente interrogazione. Le convenzioni confermate sono state rese possibili dagli sforzi congiunti della Scuola e dell'Ateneo, che ha accettato di riconoscere gli insegnanti in argomento all'interno del corpo docente e del corso di studi universitario, attraverso un particolare rapporto giuridico-amministrativo con la Scuola militare. Proprio in virtù di tale accettazione da parte dell'Ateneo viterbese, è stato possibile conferire agli insegnanti civili della Scuola sottufficiali attività didattiche complementari come quelle di «*tutor*», altrimenti destinate ad altri soggetti, elevando il previsto numero di 12 convenzioni a 16, numero che resterà pressoché immutato anche negli anni accademici successivi. In tale modo, d'intesa con le locali rappresentanze sindacali di categoria, è

stato conseguito un risultato che, sia pure in un quadro riduttivo rispetto agli anni passati in cui le esigenze didattiche erano molto più consistenti, viene il più possibile incontro alla delicata problematica socio-occupazionale ed alle aspettative del personale docente interessato.

Replica il senatore CAPALDI per dichiararsi insoddisfatto, giacché reputa inaccettabile la condotta del Governo quale emerge dalla risposta del sottosegretario. Pertanto, pur ringraziato il rappresentante del Governo dell'attenzione a titolo personale da lui mostrata, auspica una rimeditazione da parte della Difesa, affinché mostri nel prossimo futuro una maggiore sensibilità.

Il sottosegretario GUERRINI risponde quindi all'interrogazione n. 3-02296 precisando che le affermazioni del dottor Donati formano oggetto di indagine da parte di molte Procure della Repubblica. Peraltro, al momento, non risulta alcun riscontro in ordine a presunti illeciti da parte di atleti militari. Ciò premesso, se, nel corso delle indagini, dovessero emergere elementi di irregolarità a carico di appartenenti alle Forze armate, costoro sarebbero perseguiti non solo sul piano sportivo ma anche su quello disciplinare. In tale situazione, non sembra che ricorrano i presupposti per le iniziative cui fa riferimento l'interrogante.

Replica il senatore SEMENZATO per dichiararsi insoddisfatto della scarsa risposta ricevuta.

Il Presidente dichiara infine concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1999

**227<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Vita e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda e Solaroli.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto relativo all'utilizzazione da parte dello Stato dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1999 (n. 557)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni).

(R139 b00, C05<sup>a</sup>, 0011<sup>o</sup>)

Riprende il seguito dell'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DE MARTINO Guido, dopo aver specificato di aver tenuto conto delle osservazioni formulate dalle Commissioni 7<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> e dei rilievi emersi dal dibattito, illustra il seguente schema di parere:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

La Commissione ritiene che con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 10 marzo 1998 si è posto fine, in grande misura, alla scarsa chiarezza delle procedure e delle modalità prevalenti delle scelte per gli anni passati e fino al 1997.

La Commissione ritiene del tutto appropriate e conformi alle finalità dell'articolo 48 della legge n. 222 del 1989 le utilizzazioni intervenute con i diversi provvedimenti legislativi approvati dal Parlamento nel corso del 1999 di gran parte del fondo originario, per cui al parere della Commissione parlamentare è sottoposto un programma di spese pari solo a un sesto della somma complessiva. Tuttavia si pone il problema di contemperare le insorgenti necessità in corso d'anno di utilizzare

quota parte del fondo per finalità comunque rientranti tra quelle previste, con la procedura dettata dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, anche con una rivisitazione e aggiornamento alla luce dei problemi che sono stati posti nella discussione parlamentare del regolamento adottato con il suddetto decreto, eventualmente individuando ulteriori regole di programmazione degli interventi e un limite al prelievo di fondi al di fuori della procedura regolamentare.

La Commissione ritiene che al di là delle singole scelte di merito la proposta in esame è conforme sia alle finalità ispiratrici dalla legge n. 222 del 1989 (articoli 47 e 48), sia ai criteri del regolamento anche in rapporto alla documentazione disponibile. Tale documentazione peraltro andrebbe integrata, in riferimento all'articolo 5, comma 2 del citato decreto n. 76, anche con i pareri di tutte le amministrazioni competenti. Per esempio per gli interventi di calamità naturali – dissesto idrogeologico – manca il parere del Ministero dell'ambiente e della protezione civile.

In linea generale la Commissione ritiene che le proposte contenute nello schema di decreto vanno accompagnate anche da una puntuale motivazione, onde consentire al Parlamento una più chiara cognizione del valore della scelta ed anche della loro concreta rispondenza alle previsioni regolamentari anche sulla base di criteri di priorità esplicitamente individuati.

In loro mancanza il parere parlamentare, privo di essenziale documentazione, rischia di diventare meramente rituale.

Appare non chiara la ragione per cui mentre per alcuni interventi è prevista la piena accoglienza, quanto allo stanziamento assegnato, della domanda presentata e del suo costo, per altri è prevista un'assegnazione parziale, il che può far sorgere il dubbio dell'insufficienza di risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento o di una sua parte funzionale, anche per la mancanza di documentazione concernente eventuali cofinanziamenti degli interventi da parte di altri soggetti.

La Commissione ritiene che la distribuzione territoriale fra le aree del Paese, sebbene qualche regione possa essere nell'insieme, pur nell'esiguità delle risorse, svantaggiata rispetto alle altre, andava più puntualmente articolata in rapporto alla effettiva esigenza d'eccezionalità dell'intervento. Ma ciò rientra appunto nell'inevitabile conseguenza della limitatezza del fondo disponibile, e della discrezionalità del Governo, in ultima istanza, delle scelte.

La Commissione rileva che per alcuni stanziamenti globali, relativi, ad esempio, al Ministero degli interni – Fondo Edifici di culto, Ministero beni culturali – Beni librari, Ministero beni culturali – Beni archivistici, riguardando la domanda un'ampia gamma di interventi solo qui parzialmente finanziati, non è chiaro quali, all'interno di essi, saranno effettivamente realizzati potendo, tra l'altro, ciò determinare anche ulteriori squilibri fra le Regioni.

La Commissione osserva che la scelta di assegnare la quasi interezza dei fondi ai Beni culturali sia una scelta adeguata, tenendo conto che per le altre finalità previste dalla legge si è proceduto con i consistenti prelievi di cui si è detto.

La Commissione impegna il Governo anche all'adempimento di tutti gli obblighi previsti del regolamento, in particolare in riferimento all'articolo 8, comma 3, che concerne la presentazione della relazione annuale al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti, che non è stata presentata sia in rapporto al programma 1997 e sia al programma 1998.

La Commissione infine ritiene che sono meritevoli di finanziamento anche altri interventi, fra cui la Società Geografica Nazionale e la *ex* Cartiera papale di Ascoli Piceno».

Il relatore ritiene peraltro che, tenuto conto della prioritaria competenza statale, sia necessario effettuare una più approfondita riflessione sull'eventuale coinvolgimento delle Regioni nella assegnazione delle risorse disponibili e nel concordare con le considerazioni del senatore Morando in relazione al parere formulato dalla Camera e riproposto dal senatore Vegas, conferma l'opportunità di un pieno coinvolgimento del Parlamento nella scelta della destinazione delle risorse.

Il senatore VEGAS, dopo aver espresso apprezzamento per le modifiche apportate dal relatore allo schema di parere e preannunciato il proprio voto di astensione, sollecita una assegnazione preventiva delle risorse ai singoli progetti in modo tale da consentire ai contribuenti di scegliere più opportunamente in sede di dichiarazione dei redditi sulla destinazione dell'8 per mille.

Il senatore MORO, nel sollecitare la soppressione dell'ultimo periodo del parere al fine di escludere il riferimento esplicito ad interventi non finanziati, preannuncia il proprio voto di astensione.

Dopo che il senatore FIGURELLI, concordato con la proposta di parere testé illustrata, ha proposto l'individuazione di un termine per la trasmissione al Parlamento della relazione annuale prevista dall'articolo 8, comma 3 del Regolamento, il relatore DE MARTINO, nell'accogliere la proposta, indica nel 31 dicembre dell'esercizio successivo all'anno di riferimento il limite temporale per la trasmissione.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione a maggioranza approva, infine, la proposta di parere favorevole con osservazioni illustrate dal relatore e modificata nel senso indicato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **Emendamenti al disegno di legge:**

**(4236) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 21: in parte favorevole, in parte contrario)

Il presidente COVIELLO, dopo aver osservato che si tratta degli emendamenti al disegno di legge finanziaria, segnala gli emendamenti 2.0.4, 6.0.7, 7.9000, 7.5003, 8.5600, 8.5001, 8.5002, 8.5006, 8.5007, 12.0.1007, 12.0.1010, 12.0.1013, 12.0.1017, 13.1001, 14.2951, 20.1001,

21.1002, 21.1010, 21.1011, 21.5001, 21.5002 e 21.5006 che comportano oneri non coperti o con coperture insufficienti. Ritiene, inoltre, che gli emendamenti 7.5005, 12.0.1004, 12.0.1005, 12.0.1011, 14.5000 (limitatamente al secondo periodo del punto 2), 14.1023, 14.6000, 14.0.1000, 14.0.5000, 15.1002, 15.1003, 15.1007, 15.0.1000, 15.0.1001, 15.0.1002, 15.0.1003, 17.0.1001, 21.1019, 21.5008 e 21.0.102 non rientrino nell'ambito del contenuto proprio della legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 modificata. Segnala, infine, che l'emendamento 21.6000 prevede una copertura tale da compensare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento stesso in relazione a quanto previsto dai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 21: infatti, in base alle informazioni contenute nella nuova relazione tecnica trasmessa, la valutazione di ammissibilità già effettuata sull'emendamento proposto in Commissione risulta superata e il testo approvato deve essere modificato, eventualmente con la soppressione delle parti indicate.

Il senatore VEGAS, dopo aver sottolineato che l'impossibilità di modificare gli emendamenti già presentati in Commissione non consente di tenere conto delle utilizzazioni delle risorse e di prevedere una adeguata copertura degli emendamenti presentati in Assemblea, ritiene che l'eterogeneo contenuto del testo approvato dalla Commissione non permetta di applicare criteri rigorosi nella valutazione degli emendamenti. In relazione all'emendamento 21.6000, dopo avere evidenziato che il percorso più lineare dovrebbe prevedere un rinvio del disegno di legge in Commissione, prospetta il coinvolgimento della Giunta per il Regolamento al fine di definire una eventuale procedura di valutazione preventiva del testo presentato all'esame dell'Assemblea. È, inoltre, necessaria la predisposizione di una nuova relazione tecnica relativa al testo approvato dalla Commissione, anche al fine di valutare la copertura degli emendamenti.

Il senatore GIARETTA, nel ribadire l'apprezzamento per le disposizioni relative ai canoni di concessione sulle emittenti pubbliche e private e nel confermare l'opportunità di mantenere tali disposizioni nella legge finanziaria per il 2000, concorda con le osservazioni del Presidente e ritiene che, tenuto conto della valutazione finanziaria più approfondita, si possa prefigurare la soppressione dei commi 9, 10 e 11 dell'articolo 21, per consentirne una nuova valutazione nel corso della seconda lettura.

Il senatore FERRANTE, nel giudicare positivamente la soluzione prospettata dal Presidente, auspica l'approvazione di un testo coerente con gli originari obiettivi.

Il senatore MANTICA, nel sottolineare la difficoltà di applicazione della nuova legislazione e delle relative procedure, fa presente che la valutazione relativa all'estraneità in materia richiederebbe una indicazione più trasparente dei criteri utilizzati al fine di limitare l'eccessiva discrezionalità; concorda, inoltre, con il Presidente in relazione all'emendamento 21.6000.

Il sottosegretario GIARDA fa presente che l'approvazione dell'emendamento 21.6000 comporterebbe l'approvazione di un testo neutrale da un punto di vista finanziario.

Dopo che il senatore MARINO ha sollecitato un maggiore approfondimento sugli emendamenti 14.5000 e 21.5008 e il senatore VEGAS sugli emendamenti 15.1002 e 15.1003, il presidente COVIELLO ricorda che i criteri di valutazione fissati preventivamente all'esame della finanziaria escludevano la possibilità di attivare nuove assunzioni o di introdurre disposizioni ordinamentali o programmatiche.

Il senatore MARINO prende atto delle osservazioni del Presidente e sollecita una riflessione sulle caratteristiche dello sviluppo perseguito, che deve essere, a suo avviso, volto a dare una maggiore sicurezza sul mercato del lavoro e a far emergere l'attività sommersa.

La Commissione esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 2.0.4, 6.0.7, 7.9000, 7.5003, 8.5600, 8.5001, 8.5002, 8.5006, 8.5007, 12.0.1007, 12.0.1010, 12.0.1013, 12.0.1017, 13.1001, 14.2951, 20.1001, 21.1002, 21.1010, 21.1011, 21.5001, 21.5002 e 21.5006 in quanto comportano un peggioramento dei saldi indicati dall'articolo 1 della legge finanziaria. Formula altresì parere contrario sugli emendamenti 7.5005, 12.0.1004, 12.0.1005, 12.0.1011, 14.5000 (limitatamente al secondo periodo del punto 2), 14.1023, 14.6000, 14.0.1000, 14.0.5000, 15.1002, 15.1003, 15.1007, 15.0.1000, 15.0.1001, 15.0.1002, 15.0.1003, 17.0.1001, 21.1019, 21.5008 e 21.0.102 in quanto non rientrano nell'ambito del contenuto proprio della legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1999

**362<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(4216) Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri

**(56) BRIENZA ed altri. – Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico**

**(560) LORENZI. – Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria**

**(1636) Athos DE LUCA ed altri. – Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni**

**(2416) D'ONOFRIO ed altri. – Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici**

**(2977) BRIGNONE ed altri. – Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole**

**(3126) BEVILACQUA e MARRI. – Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria**

**(3740) TONIOLLI ed altri. – Nuove norme in materia di istruzione scolastica**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 ottobre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la Commissione aveva preliminarmente deliberato di adottare il disegno di legge n. 4216 a base della discussione. Dichiara quindi aperto il dibattito.

La senatrice BRUNO GANERI manifesta convinto apprezzamento per la esposizione del relatore, in particolare perché essa ha colto tutta

la valenza politica insita nella riforma dei cicli scolastici e non ha mostrato alcuno spirito di parte nella ricognizione degli aspetti qualificanti propri dei diversi disegni di legge presentati in materia. Indi rileva come in tutte le proposte di riforma formulate emerga l'indifferibilità dell'intervento riformatore in una molteplicità di direzioni: dalla mappatura dei saperi e delle abilità conseguibili in uscita dai vari ordini e gradi di scuola in relazione all'età dei discenti, ai rapporti tra scuola dell'infanzia (elementare) e scuola della preadolescenza (media), che definisce all'insegna della continuità (aspetto, questo, cui dà - a suo avviso - persuasiva risposta la previsione di un settennato unico, recata dal disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati); dallo stato di salute della scuola media (a suo avviso vicina, negli ultimi anni, allo stato comatoso), sino infine al rapporto tra attività curriculari ed extra curriculari (queste ultime considerate in termini di complementarità e sussidiarietà talora risoltesi in mera subordinazione). Sono tutti profili che avevano già trovato inquadramento nella proposta avanzata dal Governo, della quale sarebbe stato auspicabile l'accoglimento da parte della Camera dei deputati, in particolare per quanto concerne l'obbligatorietà del terzo anno della scuola materna, che di fatto si rivela invece come ripetitivo e può predisporre negativamente il bambino nei confronti del successivo impegno scolastico. A ciò concorre anche una configurazione della scuola materna che non ha saputo sempre affrancarsi da mero luogo sostitutivo della famiglia, con forme di ludicità non organizzate e ripetitive.

Per quanto riguarda il testo licenziato dalla Camera dei deputati, sottolinea come l'aspetto più qualificante sia costituito dalla scelta di un ciclo di base settennale. Si tratta di un punto nodale, che certo richiede attento approfondimento, per sciogliere alcuni profili problematici e irrisolti su cui è caduta, con enfasi forse impropria, l'attenzione dell'opinione pubblica, allarmata per una presunta «morte della scuola media» o da un declassamento della scuola elementare. Indipendentemente dal giudizio di merito formulabile sul testo che giunge all'attenzione della Commissione, rimane fermo il riconoscimento, che dovrebbe essere unanime, della portata del processo riformatore che investe la scuola italiana, restituita - dopo anni di silenzio, spesso colpevole - a un pieno, ricco e fervido dibattito. La riscrittura «a mosaico» del nuovo sistema formativo scolastico, intrapresa negli ultimi anni, si va svelando sempre più nella sua compiutezza, e parimenti si appalesa la logica sistemica che la presiede, ancorché non sia sempre agevole coglierla nella discussione di provvedimenti particolari. Forse il senso del cambiamento - talora fonte di disorientamento - si percepisce maggiormente proprio quando alcuni scontati e tradizionali punti di riferimento, anche ove siano per più aspetti censurati, vengono meno. Così fu già in occasione del sorgere della scuola media unica, la cui istituzione nel 1962 fu enormemente innovatrice e suscitò reazioni talora di attonito sgomento, dinanzi a quella che era avvertita come massificazione della scuola, a parole riconosciuta come diritto di tutti. Analoga reazione in qualche misura si manifesta nel dibattito attuale, dopo che la scuola media, superata la prima sua stagione, per certi versi esaltante, per altri terribilmente difficoltosa, è andata progressivamente ripiegandosi su se stessa,

con una perdita di identità che ne ha fatto sovente semplice ripetizione della scuola elementare, o l'ha vista talvolta cadere in forme di localismo esasperato. La proposta che oggi si profila è quella di un riordino dei cicli fondata su un settennio di base: un aspetto davvero qualificante del progetto riformatore in esame, tale da recepire le trasformazioni avvenute, le quali richiedono l'acquisizione da parte dei ragazzi di abilità trasversali, e da condurre in prospettiva a una chiarificazione degli spazi e dei tempi dell'infanzia e dell'adolescenza, consentendo al contempo di realizzare forme nuove di relazioni e interazioni e di mettere in pratica le indicazioni delle più proficue sperimentazioni svoltesi negli ultimi anni.

Rileva infine come nel processo di riforma generale, risaltino alcuni tasselli fondamentali, necessari per completare il quadro d'insieme. I due elementi cardine sono l'autonomia scolastica e il riordino dei cicli, l'un l'altra implicantisi. Il Parlamento non può pertanto astenersi dal deliberare una legge di riforma dei cicli scolastici; diversamente, l'impalcatura riformatrice risulterebbe mutila. Indubbiamente problemi di non poco conto si delineano – quale ad esempio la riqualificazione e riconversione del corpo docente – e saranno oggetto di compiuto approfondimento da parte della Commissione. Rimane ad ogni modo fermo il preliminare apprezzamento per la relazione che ha segnato l'avvio dei lavori, così come per il contributo fornito dai proponenti degli altri disegni di legge. In egual misura, ferma è l'esigenza di una tempestiva deliberazione del testo licenziato dalla Camera dei deputati, con gli approfondimenti e i miglioramenti che la Commissione riterrà opportuni.

Il senatore RESCAGLIO ricorda anzitutto le tre riforme epocali che hanno preceduto quella in esame: in primo luogo, la riforma Gentile, indi la riforma della scuola media unificata all'inizio degli anni Sessanta, infine la riforma della scuola elementare, che ha introdotto la compresenza di più insegnanti nella medesima classe suscitando dubbi e perplessità che persistono ancora oggi.

Nell'avviare ora la riforma dei cicli scolastici, è dunque indispensabile valorizzare le potenzialità e i meriti della classe docente, che sola può assicurarne il successo, anche attraverso gratificazioni di carattere economico che la rendano più sensibile all'innovazione.

Quanto ai contenuti della riforma, egli ne apprezza senz'altro l'impianto complessivo, che risulta sufficientemente comprensibile agli utenti e non innova a tal punto da cancellare ogni punto di riferimento. Egli si dice altresì d'accordo con il mantenimento di una scuola secondaria superiore di durata quinquennale, con un triennio appositamente dedicato all'orientamento. Richiama poi l'attenzione della Commissione sull'esigenza di salvaguardare il diritto-dovere delle famiglie ad istruire i propri figli e manifesta apprezzamento per il sistema di istruzione e formazione prefigurato dalla riforma e da essa finalizzato a valorizzare la persona umana, in uno spirito di collaborazione fra scuole e genitori.

Dopo avere sottolineato l'importanza di assicurare pari dignità culturale all'istruzione e alla formazione, egli si esprime poi in senso contrario all'ipotesi originaria (superata nel testo approvato dalla Camera dei deputati) di anticipare l'obbligo scolastico all'ultimo anno di scuola

materna. Al contrario, ritiene indispensabile garantire il diritto dei bambini alla frequenza scolastica, migliorando la qualità del servizio offerto, nonché precisare che la scuola dell'infanzia integra comunque l'opera educativa delle famiglie. In tale prospettiva, auspica altresì che la scuola dell'infanzia non sia collegata solo con la rete degli asili nido, bensì con l'intera rete dei servizi per l'infanzia.

Nel sottolineare poi la funzione orientativa delle discipline curricolari, egli invoca altresì una valorizzazione del ruolo del consiglio di classe nelle fasi di passaggio fra un modulo e l'altro, attraverso apposite iniziative didattiche che tengano conto delle esigenze degli studenti e delle famiglie.

Egli si rammarica poi che, nel corso dell'*iter* presso la Camera dei deputati, sia venuto meno il riferimento alla corresponsabilizzazione degli enti locali nel servizio formativo ed auspica che gli eventuali percorsi formativi da svolgersi all'estero non siano privi di adeguate e chiare finalità culturali.

Avviandosi alla conclusione, egli rivendica all'attuale classe politica il merito di aver valorizzato la formazione professionale. Chiede poi chiarimenti in ordine all'educazione per adulti, disciplinata dall'articolo 5 del disegno di legge n. 4216, che dovrebbe invece rientrare nell'ambito dei poteri autonomi delle singole istituzioni scolastiche.

Nel respingere quindi la prospettiva di programmi vincolanti per ciascun ordine e grado di scuole, cui ritiene senz'altro preferibili percorsi scolastici diversificati o addirittura personalizzati, si associa infine all'auspicio recentemente espresso dal cardinale Ruini per un superamento dell'attuale antitesi fra istruzione ed educazione, nell'ambito di una riforma che indubbiamente segnerà di sé una generazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1999

**327<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
BESSO CORDERO

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1999

**298<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**SCIVOLETTO**

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Fusillo.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il PRESIDENTE pospone lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-03027, di cui è primo firmatario il senatore Murineddu, che ha informato che avrà difficoltà a partecipare puntualmente all'odierna seduta.

Il sottosegretario FUSILLO risponde all'interrogazione n. 3-03028 del senatore Michele De Luca precisando che il 28 luglio scorso il ministro De Castro, in risposta alla interrogazione n. 3-02845, dichiarò che il Ministero, atteso l'avvenuto ritiro dell'istanza per il riconoscimento del salame Felino e della coppa di Parma avviata secondo la procedura semplificata (ai sensi dell'articolo 17 del regolamento CEE 2081/92), si è riservato la possibilità, in considerazione dell'indubbio pregio dei prodotti in questione, di inoltrare richieste di registrazione secondo la procedura ordinaria (ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento CEE): a tale riguardo precisa ulteriormente che non è stato ancora possibile avviare tale procedura in mancanza delle istanze dei soggetti interessati, a termini della normativa comunitaria. Il sottosegretario Fusillo conclude che, all'atto della proposizione della formale richiesta alle Autorità comunitarie, il Dicastero cercherà di individuare le zone di produzione con il massimo rigore.

Il senatore Michele DE LUCA, dopo avere precisato che nel testo dell'interrogazione stampata, alla quarta riga deve intendersi soppressa la parola «non», ritiene tranquillizzante la risposta fornita dal Governo e in particolare l'affermazione che non appena possibile verrà avviata la procedura richiesta e che l'individuazione delle zone di produzione avverrà con il massimo rigore. Si tratta, a suo avviso, di questione di grande rilievo, che ha visto sinora contrapposti gli interessi dei produttori di tali

prodotti zootecnici e degli stessi consumatori, rispetto ad altri interessi che si possono definire «forti» e che puntano alla massificazione dei gusti e alla svalorizzazione delle produzioni di qualità. Nel dichiararsi pertanto soddisfatto, esprime l'auspicio che quanto prima possa essere avviata la procedura ordinaria, dichiarandosi sin d'ora disponibile a sollecitare i soggetti interessati a predisporre le istanze in tal senso.

Il sottosegretario FUSILLO risponde successivamente all'interrogazione n. 3-03117 dei senatori Preda ed altri precisando che la circolare ministeriale del 9 settembre 1999, citata dagli interroganti, è stata emanata in attuazione di quanto disposto dall'articolo 16, lettera *b*) della legge n. 25 del 1999. Tale disposizione (sostitutiva del comma 7 dell'articolo 40 della legge n. 128/98) prevede che «al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 412 del 1997 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori».

Per l'accertamento della consistenza, in termini percentuali, delle organizzazioni professionali presenti in una determinata regione alla data stabilita dalla legge (31 dicembre 1997), al fine di individuare la predetta soglia percentuale – prosegue il rappresentante del Governo – si è proceduto a confrontare i dati omogenei ed ufficialmente disponibili. Tali dati sono stati, per quanto riguarda le superfici riferibili ai produttori associati, quelli forniti dalle associazioni riconosciute al 31 dicembre 1997, e per quanto riguarda i dati complessivi regionali, quelli forniti dall'ISTAT: da tali dati relativi alle superfici, attraverso i parametri di resa media e prezzo medio, si è determinata la produzione lorda vendibile, non potendosi utilizzare il valore del fatturato delle organizzazioni professionali, sia perché il concetto di fatturato non risponde al concetto di produzione lorda vendibile richiamato dalla legge n. 25 del 1999, sia perché il fatturato complessivo delle regioni non è rilevabile dai dati in possesso dell'Amministrazione. Dall'elaborazione dei dati acquisiti è risultato che, per quanto concerne il Molise, gli ettari riferibili alle organizzazioni professionali sono 1851, a fronte di una superficie regionale coltivata a ortofrutticoli di 3153 ettari, con una percentuale quindi del 59 per cento, mentre per la Calabria la superficie riferibile alle organizzazioni è di 38763 ettari, a fronte di 64039 ettari complessivi, con una percentuale quindi del 61 per cento.

Il senatore PREDA si dichiara profondamente insoddisfatto della risposta fornita dal Dicastero, osservando che o i dati a suo tempo forniti dalle riviste specializzate non erano attendibili oppure c'è «qualcosa che non funziona a livello di chi si occupa di tali questioni all'interno della struttura ministeriale», stante la circostanza che a lui stesso risultano dati profondamente diversi. Alla luce di tali considerazioni, il criterio adottato dalla circolare non appare, a suo avviso, corretto, essendosi adot-

tato un livello di produzione lorda vendibile molto più elevato rispetto ai criteri utilizzati dalla legge comunitaria, con conseguenze negative, a suo avviso, anche sui programmi operativi. Dopo aver quindi rilevato che non si è tenuto conto del valore del fatturato delle organizzazioni di produttori (risultante dal bilancio e dai dati fiscali), il senatore Preda fornisce ulteriori dati e precisazioni sui parametri relativi alle regioni Molise e Calabria, precisando che a fine '97 solo due regioni (il Trentino Alto-Adige e l'Emilia-Romagna) superavano i criteri di riferimento. Da ultimo rileva che la risposta ora fornita attesta che si finisce per danneggiare i produttori delle regioni Molise e Calabria.

Dopo che il senatore PREDÀ ha dichiarato di sottoscrivere l'interrogazione n. 3-03027 dei senatori Murineddu e Mulas, il sottosegretario FUSILLO risponde a tale interrogazione facendo rilevare preliminarmente che il riconoscimento di zona svantaggiata viene attribuito dalla Comunità europea a seguito di apposita richiesta. Precisa ulteriormente che L'AIMA ha comunicato che i comuni indicati dagli interroganti non sono inseriti negli elenchi dei comuni riconosciuti come svantaggiati; tuttavia, poiché risulta che per i comuni di Erula, Padru e Tergu, il cui territorio deriva da comuni già riconosciuti in precedenza come zona svantaggiata, la regione Sardegna ha chiesto l'inserimento nei predetti elenchi, l'AIMA ha provveduto a comunicare alla Comunità europea la variazione. Per quanto riguarda i comuni di Golfo Aranci, Loiri, Porto San Paolo e Sant'Antonio di Gallura, l'AIMA non è in possesso di alcuna informazione circa la richiesta di riconoscimento del beneficio, per cui il premio da corrispondere agli allevatori è quello base. A tale riguardo precisa infine che tale pagamento può essere effettuato soltanto previa dichiarazione di rinuncia, da parte dell'interessato, alla maggiorazione per zona svantaggiata, in quanto, in caso di controllo della domanda di premio, l'indebita indicazione di zona svantaggiata comporterebbe l'erogazione delle sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

Il senatore PREDÀ, nel prendere atto della risposta fornita, si dichiara parzialmente soddisfatto.

Il presidente SCIVOLETTO dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

*SULLA TRASMISSIONE DI UNA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA SULLA PROCEDURA DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'AGEA*

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta la documentazione integrativa richiesta sulla procedura di nomina del Presidente dell'AGEA, precisando che il termine per l'espressione del parere è l'11 novembre.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1999

**279<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
CAPONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi.*

*La seduta inizia alle ore 15,46.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore TRAVAGLIA esprime la propria valutazione positiva sulla liberalizzazione dei servizi pubblici locali, che è tra gli obiettivi del disegno di legge in esame. Ritiene, tuttavia, che le numerose deroghe e proroghe previste nello stesso disegno di legge, soprattutto con riferimento alla fase transitoria, possano determinare la sostanziale inefficacia delle misure introdotte. Auspica, quindi, che nel parere della Commissione sia sottolineata l'esigenza di definire la riforma in modo convincente anche dal punto di vista dei tempi e delle modalità di attuazione.

Sottolinea, inoltre, che numerose disposizioni del disegno di legge considerano l'ipotesi della inerzia di alcuni soggetti pubblici competenti a provvedere alla realizzazione del processo di liberalizzazione ed affrontano tali eventualità prevedendo rimedi di varia natura. A suo avviso, è estremamente negativo che una legge dello Stato finisca per accettare, sia pure per porvi rimedio, che singoli organismi non adempiano alle disposizioni dettate: si tratta di una tendenza che va diffondendosi in varie leggi e che è sintomatica di una disparità di trattamento inaccettabile tra soggetti pubblici e soggetti privati. Questi ultimi, infatti, sono sottoposti a sanzioni in caso di inadempienza di obblighi legislativi.

Il senatore MUNGARI dichiara di condividere l'impostazione complessiva della relazione svolta dal senatore Micele. In particolare, considera opportuna l'osservazione concernente l'esigenza di definire in modo più rigoroso la nozione di servizio pubblico locale, che nel testo all'esame appare eccessivamente generica. Condivide anche i rilievi formulati con riferimento al regime transitorio, che, così come viene regolato nel disegno di legge, rischia di vanificare l'intero processo riformatore.

Ritiene che il principio della obbligatorietà della gara per l'aggiudicazione di servizi sociali a carattere industriale sia fuori di discussione. Il fatto poi che tali servizi siano gestiti da imprese rende implicito che i soggetti gestori assumano anche il rischio delle attività economiche loro affidate. È dell'avviso che il principio della obbligatorietà della gara debba essere esteso anche ai servizi sociali non industriali e che debba essere riaffermato il principio di sussidiarietà nella definizione delle competenze. Quanto alla durata delle aggiudicazioni e degli affidamenti, ritiene che sia opportuno distinguere le due fattispecie, al fine di tutelare le situazioni contrattuali derivanti dall'espletamento di una gara di aggiudicazione.

Il senatore DE CAROLIS condivide l'esigenza di riformare gli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990 e ritiene che il testo in esame sia complessivamente corrispondente alle esigenze che si riscontrano nel funzionamento dei servizi pubblici locali. Ritiene, altresì, che nel parere della Commissione debba essere affermata la necessità di precisare in modo rigoroso la definizione di servizio pubblico locale e che sia introdotto, nei casi di affidamento diretto della gestione ad un soggetto partecipato dall'ente locale o da un consorzio di enti locali, il controllo del relativo contratto di servizio da parte di una autorità pubblica.

Considera, infine, opportuno cogliere l'occasione della riforma per promuovere una omogeneizzazione dei regimi contrattuali dei dipendenti delle aziende affidatarie dei servizi, che oggi sono sottoposti a trattamenti fortemente differenziati.

Il relatore MICELE replica agli intervenuti prendendo atto dell'ampio consenso che si è registrato sulla sua relazione introduttiva. Segnala che, nel frattempo, sono pervenute le prese di posizione del competente ufficio della Commissione europea e dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. I due organismi concordano nel valutare positivamente l'impianto del disegno di legge in esame ed anche nel manifestare talune perplessità sulle prospettive di attuazione del processo di liberalizzazione, in presenza di una generica definizione dei servizi pubblici locali e di una regolamentazione non soddisfacente della fase transitoria. Si tratta, del resto, di punti già segnalati nella relazione e su cui non sono state avanzate obiezioni nel corso del dibattito.

Ritiene, inoltre, di poter accogliere le osservazioni formulate dal senatore Caponi con riferimento alla esigenza di rafforzare la previsione in base alla quale, nei casi di trasformazione delle aziende in società, deve essere prevista la separazione societaria tra reti e gestione del servizio, nonché le perplessità sull'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2, laddove si prevede che con regolamento del Governo possano

essere proposte altre tipologie di servizi da sottoporre ad affidamento per gara. In questo caso, a suo giudizio, sarebbe opportuno prevedere che sull'eventuale schema di regolamento si pronuncino anche le Commissioni parlamentari competenti. Non è contrario, inoltre, ad inserire nel parere anche l'auspicio ad una omogeneizzazione dei regimi contrattuali del personale dipendente dalle aziende che gestiscono i servizi pubblici locali.

Condivide le valutazioni del senatore Travaglia sulle disposizioni che fanno riferimento alla inerzia di soggetti pubblici competenti a determinati provvedimenti: tuttavia, occorre privilegiare la esigenza di intervenire per rimediare ad eventuali situazioni di mancata attuazione degli obblighi normativi.

Verificata la sussistenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a formulare un parere favorevole con le osservazioni proposte dallo stesso relatore e scaturite dal dibattito.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(1073) CIMMINO.** – *Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna*

**(2537) CAPONI ed altri.** – *Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina della attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna*

(Rimessione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del Regolamento)

Il presidente CAPONI comunica che è stata richiesta la rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo da parte del prescritto numero di un decimo dei componenti del Senato che, pertanto, i provvedimenti, a norma dell'articolo 35, comma 2 del Regolamento, sono rimessi all'Assemblea nel testo già approvato dalla Commissione in sede referente nella seduta del 22 giugno.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1999

**389<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.*

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento: per la Confindustria l'avvocato Luigi Pelaggi, responsabile del servizio legislazione del lavoro, l'ingegner Luigi Casano, dirigente del servizio sicurezza e il dottor Zeno Tentella, dirigente per i rapporti con il Parlamento; per l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) l'ingegner Serafino Arcangeli, dirigente, il dottor Giuseppe Pagliuca, direttore del servizio sindacale e la dottoressa Erminia Calabretta, responsabile per i rapporti con il Parlamento.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente SMURAGLIA comunica che, per la seduta odierna, è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene sull'attivazione del collegamento audiovisivo.

Il PRESIDENTE avverte che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità pertanto viene adottata per il prosieguo dei lavori, limitatamente alla procedura informativa iscritta al primo punto dell'ordine del giorno.

Comunica altresì che per la procedura informativa all'ordine del giorno verrà redatto il resoconto stenografico in edizione immediata.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta con-**

**giuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: audizione della Confindustria e dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE)**  
(R048 000, C11<sup>a</sup>, 0006°)

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana del 20 ottobre 1999.

Il PRESIDENTE rivolge un cordiale saluto agli intervenuti e introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

L'avvocato PELAGGI e l'ingegner ARCANGELI svolgono quindi, per i profili di rispettiva competenza, relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Seguono domande e richieste di chiarimento da parte dei senatori LAURO, MIGNONE, NOVI, MANZI e MONTAGNINO.

Dopo un intervento del presidente SMURAGLIA, rispondono nell'ordine ai quesiti posti dai senatori l'avvocato PELAGGI, l'ingegner CASANO, l'ingegner ARCANGELI e il dottor PAGLIUCA.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili (n. 554)**  
(R144 003, C11<sup>a</sup>, 0010°)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito dell'esame e rinvio)  
(R144 003, C11<sup>a</sup>, 0010°)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SMURAGLIA, relatore, fa presente di aver apportato allo schema di parere già distribuito ieri alcune modifiche. Gran parte di esse sono di carattere formale, finalizzate ad una migliore leggibilità del testo e in particolare a rendere più precisi i riferimenti normativi.

Sono stati invece fusi in un unico paragrafo i punti 3 e 4, considerata la coincidenza tematica degli stessi, ed è mutata conseguentemente la numerazione successiva.

Al punto 11 (già 12) si è introdotta un'ulteriore osservazione sulla necessità di inserire all'articolo 9 dello schema di decreto un riferimento a tutti gli ordini e collegi relativi alle figure professionali indicate al comma 1, lettera *a*) dello stesso articolo 9.

Al punto successivo, riguardante la revisione del sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 494, sono state introdotte alcune puntualizzazioni per meglio individuare, anche quanto ai riferimenti normativi, le misure di depenalizzazione introdotte dallo schema di decreto,

sulle quali non si modifica peraltro il giudizio espresso nella bozza di parere. Sempre al fine di precisare i riferimenti normativi, viene introdotto un punto specifico, in forma problematica, relativo alla sanzione per violazione dell'articolo 12, comma 3, che, nel testo novellato dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 494, verrebbe posto a carico dei preposti e non più dei datori di lavoro, per motivi che non risultano con chiarezza.

Il senatore PINGGERA rileva come lo schema di decreto legislativo in esame si discosti sensibilmente, sotto alcuni profili, dalle soluzioni normative previste dalla direttiva dell'Unione europea della quale dovrebbe rappresentare l'attuazione. Ciò vale in primo luogo per la dimensione minima ai fini dell'assoggettamento all'obbligo di notifica preliminare ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 494 del 1996, collocata ad un livello sensibilmente più basso, nell'ambito dello schema di decreto legislativo, rispetto alla soglia prevista dalla normativa comunitaria, che si attesta sul parametro dei 500 uomini/giorno ovvero, in alternativa, dei 20 lavoratori operanti su cantiere per più di trenta giorni. La scelta assunta dal Governo italiano rappresenta soltanto apparentemente un elemento di maggior rigore, mentre in concreto, oltre a comportare una penalizzazione per le imprese italiane in termini di competitività, rischia di essere controproducente, in quanto suscettibile di alimentare forme di deresponsabilizzazione.

In tali condizioni, appare certamente opportuno rivedere tale scelta, attenendosi alla soglia dimensionale prevista a livello comunitario, così come è stato fatto in sede di attuazione della direttiva in questione da parte di altri Stati dell'Unione, e in particolare dalla Germania.

Considerazioni analoghe valgono anche per i limiti di altezza dei lavori che si ritengono in grado di esporre gli addetti a rischi particolari di seppellimento, sprofondamento o caduta dall'alto, essendosi adottata la soglia dei due metri per i lavori in sospensione e di un metro e mezzo per i lavori da svolgere sotto il livello del suolo. Anche in tale caso ci si discosta immotivatamente dal contenuto della direttiva comunitaria, distogliendo l'attenzione dalle attività realmente pericolose, che sono quelle che si svolgono ad oltre sette metri di altezza o ad una profondità maggiore di cinque metri sotto il livello del suolo.

Appare quindi opportuno che tali limiti vengano modificati in modo conforme a quanto previsto in sede comunitaria.

Infine, non sembra appropriata la scelta di far gravare sul coordinatore per la sicurezza compiti di sorveglianza estranei alla logica di tale figura, compiti che devono essere espletati dalle strutture pubbliche e non da soggetti privati. Oltretutto, l'impostazione seguita dal Governo rischia di fornire un alibi ai datori di lavoro, anche qui con un effetto di obiettiva deresponsabilizzazione.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 8 novembre, e che pertanto l'esame del provvedimento dovrà concludersi, con la votazione, nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che nella giornata di domani, in aggiunta alla seduta già convocata alle ore 8,30, avrà luogo una ulteriore seduta alle ore 14,30.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1999

**177<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BEDIN**

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(33) Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto**

(Osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione: seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il relatore MANZELLA ricorda che nella seduta dello scorso 20 ottobre, dopo aver illustrato il progetto di atto comunitario in titolo, ha proposto di ascoltare il Ministro per le riforme istituzionali Maccanico per acquisire degli elementi di informazione sugli effetti dell'atto comunitario citato sulla riforma, in discussione presso l'altro ramo del Parlamento, della normativa per l'elezione dei deputati italiani al Parlamento europeo. Egli ha altresì proposto di ascoltare il rappresentante del Ministero degli affari esteri, dicastero competente per il negoziato del suddetto progetto.

Dopo aver rilevato che quello in esame è l'unico atto su cui i Trattati riconoscono un diritto di iniziativa del Parlamento europeo, l'oratore ricorda che nel corso delle trattative il Consiglio ha introdotto pesanti modifiche, che hanno determinato un sostanziale cambiamento di impostazione. Egli illustra pertanto un progetto di parere in cui vengono formulate delle proposte volte essenzialmente a ripristinare talune indicazioni inizialmente assunte dall'Assemblea di Strasburgo. Tra queste figura il reinserimento del carattere obbligatorio dell'istituzione di circoscrizioni territoriali per i paesi di maggiori dimensioni giacché la presenza di enormi circoscrizioni nazionali allontana il deputato europeo dai cittadini attribuendone la selezione esclusivamente ai partiti. Tale prescrizione potrebbe peraltro essere contemperata riconoscendo agli Stati membri la facoltà di mantenere, a fianco delle circoscrizioni territoriali, un collegio unico nazionale, sul modello vigente in Italia all'epoca delle elezioni per l'Assemblea costituente. Tale profilo potrà essere

ulteriormente approfondito in occasione dell'audizione del ministro Maccanico. È opportuno tener presenti, tuttavia, le resistenze di paesi quali la Germania, la Spagna e la Francia, che sono riluttanti a modificare i rispettivi sistemi elettorali per il Parlamento europeo, che si basano su collegi nazionali.

Un secondo elemento del progetto di parere presentato dal relatore riguarda la reintroduzione della proposta del Parlamento europeo – stralciata dal Consiglio – di configurare, a partire dalle elezioni europee del 2009, una circoscrizione transnazionale per le liste dei partiti europei, che consentirebbe a tali formazioni di confrontarsi direttamente.

Dopo aver ricordato che il Consiglio ha espunto la materia della incompatibilità da un progetto di atto sullo statuto dei deputati europei, elaborato dal Parlamento europeo – suscitando l'opposizione di tale Assemblea a proseguire l'*iter* dell'atto così modificato – l'oratore rileva che nel documento in esame è prevista l'incompatibilità, fra l'altro, fra la carica di deputato europeo e quella di parlamentare nazionale, come proposto dallo stesso Parlamento europeo. Considerando tuttavia l'esito della trattativa sul suddetto progetto di statuto e le resistenze frapposte alla configurazione di tale incompatibilità da taluni Stati membri, si potrebbe valutare l'opportunità di porre una distinzione fra le cause di incompatibilità e quelle di ineleggibilità. Al riguardo il relatore propone di sancire quale causa di ineleggibilità, nell'atto sull'elezione del Parlamento europeo in esame, la titolarità di incarichi in altre istituzioni comunitarie, quali la Commissione e il Consiglio. La questione dell'incompatibilità con il mandato parlamentare nazionale e con altri incarichi nazionali potrebbe invece essere più opportunamente affrontata in sede di elaborazione del suddetto statuto dei deputati europei.

Il senatore BETTAMIO chiede chiarimenti sull'*iter* del documento in esame, il quale peraltro già prevede, con carattere facoltativo, l'istituzione di collegi regionali. Egli esprime inoltre le proprie perplessità sulla proposta di istituire un collegio transnazionale. Oltre alle evidenti difficoltà applicative tale proposta incontrerebbe le resistenze dei partiti nazionali, che dovrebbero rinunciare ad una parte dei seggi che attualmente spettano agli Stati membri; si deve inoltre considerare che ancora non esistono dei veri partiti europei quanto piuttosto delle confederazioni dei partiti nazionali. Dati i suddetti ostacoli la proposta indicata rischierebbe di configurarsi come un mero esercizio culturale.

Il senatore MUNGARI, in relazione all'istituzione di un collegio transnazionale, pur condividendo l'esigenza di tener conto delle difficoltà rappresentate dal senatore Bettamio, ritiene utile puntare su obiettivi ambiziosi. Egli esprime maggiori perplessità sull'opportunità di disgiungere il regime sulle cause di ineleggibilità da quello sulle incompatibilità. Al riguardo, l'inserimento delle relative norme nell'atto sull'elezione del Parlamento europeo anziché nello Statuto dei deputati europei sembrerebbe conferire a tale disciplina un carattere più incisivo.

Il senatore LO CURZIO si associa sulla richiesta di chiarimenti sui profili procedurali e osserva come il sistema elettorale vigente in Italia

già preveda l'elezione dei deputati europei sulla base di circoscrizioni territoriali. Dopo aver rilevato la scarsa incidenza politica del Parlamento europeo nel quadro istituzionale comunitario e l'assenza di regole elettorali univoche fra i vari Stati membri l'oratore definisce immorale un sistema che consente, come avviene in Italia, l'elezione al Parlamento europeo di amministratori di enti territoriali ed altri enti pubblici che, nel rapporto con gli elettori, beneficiano dei vantaggi derivanti dalle loro cariche.

Evidenziando l'esigenza di rendere più incisivi i poteri del Parlamento europeo nell'ambito del processo volto a realizzare gli Stati uniti d'Europa, anche al fine di esercitare un controllo più efficace sulla Commissione europea, il senatore Lo Curzio conclude esprimendo apprezzamento per il parere esposto dal relatore, che potrebbe essere arricchito con le considerazioni emerse nel dibattito.

Il senatore MANZI condivide la proposta di prevedere delle circoscrizioni territoriali per gli Stati di maggiori dimensioni demografiche ma non ritiene realistica, anche alla luce delle divisioni che persistono nell'ambito della sinistra europea, l'istituzione di una circoscrizione transnazionale.

Il senatore BORTOLOTTI osserva che il progetto di atto comunitario in esame già consente agli Stati membri di integrare il regime delle incompatibilità e condivide invece la proposta di istituire un collegio transnazionale, che sarebbe più opportuno chiamare «europeo». Gli Stati membri potrebbero cedere una quota, sia pure limitata, di seggi a tale collegio al fine di consentire all'elettorato europeo di esprimersi in quanto tale. Le divisioni nazionali nell'ambito dell'Assemblea di Strasburgo costituiscono infatti un limite nel sistema istituzionale europeo mentre taluni esempi, come quello dell'eurodeputata verde Frassoni, eletta in Belgio pur essendo Italiana, già dimostrano che ci si muove in questa direzione. L'Organizzazione europea dei partiti verdi ha già acquisito, peraltro, un alto grado di coesione.

Il presidente BEDIN condivide la proposta di rafforzare le disposizioni sulle circoscrizioni regionali in quanto, come ha dimostrato il recente sopralluogo della Giunta a Bruxelles, si rende sempre più necessario uno stretto raccordo fra deputati europei e realtà regionali.

Pur comprendendo le perplessità espresse dal senatore Bettamio l'oratore ritiene di giungere a conclusioni diverse: la realizzazione di un collegio transnazionale dovrebbe infatti servire a favorire la creazione di veri soggetti politici europei, superando la finzione di confederazioni che riuniscono, come nel caso del Partito popolare europeo, formazioni nazionali eterogenee.

Soffermandosi sul tema dell'incompatibilità il Presidente sottolinea infine l'esigenza di approfondire la questione del doppio mandato parlamentare, nazionale ed europeo, anche alla luce della possibile accentuazione di un rapporto dialettico fra l'Assemblea di Strasburgo e quelle degli Stati membri, come si evince dallo stesso svolgimento della recente Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) di Helsinki, dove è stata messa in discussione la partecipa-

zione dei rappresentanti del Parlamento europeo alle votazioni dei testi indirizzati alle istituzioni comunitarie.

Il relatore MANZELLA, dopo aver rilevato che i suddetti argomenti potranno essere ulteriormente approfonditi in presenza dei rappresentanti del Governo, anche al fine di verificare gli orientamenti che vanno emergendo nell'ambito del Consiglio, osserva in primo luogo come il Trattato di Amsterdam abbia consentito di sbloccare le trattative sulla questione della procedura per l'elezione del Parlamento europeo. Il precedente Trattato prevedeva infatti esclusivamente l'elaborazione di una procedura uniforme, su cui non si è mai raggiunto il consenso, mentre il nuovo testo contempla anche l'elaborazione di «principi comuni», sui quali si ritiene possibile raggiungere un accordo con gli Stati membri più riluttanti ad acconsentire ad una disciplina di dettaglio. Tali principi, tuttavia, non possono costituire una mera sommatoria di *opting out* e quindi è necessario pervenire ad indicazioni più forti rispetto al testo attuale, che lascia eccessivi margini di discrezionalità agli Stati.

In relazione al regime di incompatibilità l'oratore ribadisce l'opportunità di porre una distinzione fra le cause di ineleggibilità, che si pongono a monte del procedimento elettorale, e quelle di incompatibilità, che si configurano solamente a seguito delle elezioni. Come rilevato dal presidente Bedin la questione è politicamente sensibile sia perché, a seguito delle recenti elezioni, si sono moltiplicati i casi di doppio mandato sia perché una maggiore riflessione è determinata dalla configurazione di un rapporto dialettico tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, che insieme costituiscono una sorta di «sistema parlamentare europeo», nel cui ambito assumono un ruolo specifico determinato dalle diverse fonti di legittimazione. La distinzione del concetto di ineleggibilità consentirebbe di disciplinare immediatamente tale aspetto, approfondendo in altra sede la questione dell'incompatibilità con altri incarichi nazionali.

Riferendosi alle osservazioni del senatore Lo Curzio il relatore ricorda in particolare che il progetto di statuto elaborato dal Parlamento europeo, prima di essere modificato dal Consiglio, sanciva l'incompatibilità del mandato europeo con quello di sindaco di Comuni con più di 100.000 abitanti e di Presidente dei governi locali. Il fatto che tale norma sia stata inserita dal Parlamento e stralciata dal Consiglio dimostra come il problema sia sentito in Europa. Viste le resistenze a sancire tale incompatibilità sarebbe tuttavia più opportuno approfondire la questione nell'ambito dell'esame dello statuto dei deputati europei.

Dopo aver evidenziato il crescente spessore acquisito dal Parlamento europeo nel quadro istituzionale dell'Unione – come dimostrato dalla recente crisi della Commissione europea e dall'estensione dell'applicazione della procedura di codecisione nella fase formativa del diritto comunitario – l'oratore si sofferma sulla questione del collegio unico europeo. Pur comprendendo le perplessità dei senatori Bettamio e Manzi egli condivide le considerazioni ideali del senatore Bortolotto e del presidente Bedin in quanto una circoscrizione europea, sia pure tratteggiata in termini non perentori, aiuterebbe la costruzione di partiti europei ed il risveglio di una coscienza comune. Al riguardo sarà utile verificare con il sottosegretario Ranieri la fattibilità di una siffatta proposta.

Su proposta del PRESIDENTE la Giunta conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

(4216) *Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri

(3126) *BEVILACQUA e MARRI. - Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria*

(3740) *TONIOLLI ed altri. - Nuove norme in materia di istruzione scolastica*

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione. Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BEDIN ricorda che nella precedente seduta il relatore Corrao ha illustrato i provvedimenti in titolo ed apre il dibattito.

Il senatore BETTAMIO preannuncia la propria astensione sul parere proposto dal relatore non essendo in grado di verificare se i disegni di legge in titolo siano compatibili con la normativa comunitaria applicabile al settore.

Il senatore LO CURZIO preannuncia il voto favorevole sul parere del relatore e propone di ascoltare il Governo sui profili comunitari della politica in materia di istruzione.

Il senatore MUNGARI si associa alle considerazioni del senatore Bettamio e preannuncia la propria astensione.

Il relatore CORRAO ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole con le osservazioni esposte nella precedente seduta.

Il presidente BEDIN propone di approfondire in altra sede il confronto con il Governo sulla politica comunitaria in materia di istruzione e di concludere l'esame dei provvedimenti in titolo conferendo mandato al relatore, verificata la presenza del numero legale, a redigere un parere nei termini esposti.

La Giunta approva la proposta del Presidente.

#### *SUI LAVORI DELLA GIUNTA*

Il presidente BEDIN ricorda che mercoledì 10 novembre si svolgerà la citata audizione del ministro per le riforme istituzionali Maccanico, alle ore 8,30, mentre giovedì 11 novembre è previsto, alle ore 8,30, il seguito dell'esame del progetto di atto sull'elezione del Parlamento europeo in presenza del sottosegretario agli affari esteri Ranieri, che riferirà anche sulla questione della redazione della Carta dei diritti fondamentali, affare assegnato alla Giunta su cui è relatore il senatore Besostri. Giovedì 11 novembre, alle ore 15,00, in seduta riunita con la 9<sup>a</sup> Commissione, si svol-

gerà inoltre il seguito dell'audizione del ministro delle politiche agricole e forestali De Castro sulla posizione negoziale dell'Unione europea in vista del *Millennium Round*.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Venerdì 5 novembre 1999, ore 8,30

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINI ed altri. - Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARDINI ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISICHELLA. - Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

## VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSSIGA. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli avvenimenti cui si rifanno le notizie contenute nelle cosiddette «Carte Mitrokhin» (4260).
- PARDINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare le modalità di acquisizione e valutare sotto il profilo storico-politico le conseguenze derivanti dalla pubblicazione del «dossier Mitrokhin» (4281).
- SEMENZATO e Athos DE LUCA. - Inchiesta parlamentare sul *dossier* Mitrokhin e sull'attività del KGB e degli altri servizi segreti stranieri in Italia (4287).
- DI PIETRO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per approfondire la conoscenza della documentazione acquisita con il «dossier Mitrokhin» e valutarne le relative conseguenze storico-politiche (4289).
- STIFFONI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per la valutazione e l'approfondimento della documentazione contenuta nel «dossier Mitrokhin» (4299).

## VII. Esame congiunto della proposta di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

## VIII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- LA LOGGIA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti a personalità e partiti politici italiani da parte dei Paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia (4243).

- MARINI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti tra il KGB e alcuni cittadini italiani, nonché sul fenomeno di «tangentopoli» (4270).

IX. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII*, n. 50).

*In sede consultiva su atti del governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica (n. 560).

---

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Venerdì 5 novembre 1999, ore 9*

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (4236).

---

## **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Venerdì 5 novembre 1999, ore 8,30 e 14,30*

*In sede consultiva su atti del governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1994, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili (n. 554).